



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TONINELLI)
di concerto col Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)
con il Ministro dell'interno (SALVINI)
con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)
con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)
con il Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO)
e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (STEFANI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2019

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	28
Disegno di legge	»	57
Testo del decreto-legge	»	58

ONOREVOLI SENATORI. - Si illustrano di seguito gli articoli del decreto-legge di cui il presente disegno di legge chiede la conversione in legge.

CAPO I - NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, DI ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI RIGENERAZIONE URBANA

L'articolo 1 apporta modificazioni al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tali modifiche sono volte in parte a semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti, recependo alcune indicazioni pervenute dagli *stakeholder* che operano nell'ambito dei contratti pubblici, che hanno partecipato alla consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in parte a consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273 « Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici ».

Di seguito vengono dettagliatamente illustrate le suddette modifiche.

1) All'articolo 23 del codice sono modificati i commi 3, 3-*bis*, 5 e 6 e sono introdotti i commi 11-*bis* e 11-*ter*.

La modifica al comma 3 è di coordinamento con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216 del codice. Le modifiche al comma 3-*bis*, nell'ottica di una maggiore semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti, prevede che gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria ad esclusione degli interventi di rinnovo o di sostituzione di parti strutturali delle opere o gli impianti possono essere affidati sulla

base del progetto definitivo. In particolare il comma 3-*bis* è in continuità con la previgente normativa (articolo 105 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216, comma 4, terzo, quarto e quinto periodo, del codice. Di conseguenza, vengono abrogati i suddetti periodi dell'articolo 216, comma 4, del codice. Con la modifica al comma 5 si provvede a proporre una definizione più chiara e dettagliata del progetto di fattibilità tecnica ed economica come richiesto anche dalle regioni.

La modifica del comma 6 è tesa a coordinare l'articolo 23 del codice con il decreto legislativo n. 152 del 2006 e, specificatamente, con i contenuti degli allegati alla parte II del citato decreto legislativo, modificati con decreto legislativo n. 104 del 2017 (in particolare l'Allegato IV-*bis* « Contenuti dello Studio preliminare ambientale » e l'Allegato VII « Contenuti dello studio di impatto ambientale »).

La previsione del nuovo comma 11-*bis* è tesa a ripristinare, a regime, la previsione dell'articolo 92, comma 7-*bis*, del previgente codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 che prevedeva, tra le spese tecniche nel quadro economico di ciascun intervento anche « le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento ». Detta previsione è necessaria per consentire alle amministrazioni di far fronte alle varie attività connesse a ciascun intervento. Ad oggi, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, relativo alla progettazione, è ancora possibile il riconoscimento delle voci di spesa sopra richia-

mate in virtù dell'articolo 216, comma 4, primo periodo, del codice che fa salva l'applicazione degli articoli da 14 a 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e gli allegati ivi richiamati. Analogamente, con la previsione del nuovo comma 11-ter dell'articolo 23 del codice si intende riconoscere ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nel caso di svolgimento di attività degli stessi a favore dell'Agenzia del demanio, le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2) All'articolo 24, vengono apportate modificazioni ai commi 2 e 7.

La modifica al comma 2 è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-octies all'articolo 216. La modifica al comma 7 è finalizzata ad allineare alle disposizioni europee la disciplina della partecipazione alle procedure di gara nelle concessioni di lavori pubblici dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara. Al riguardo, la Commissione europea - Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI (DG GROW), con parere del 6 marzo 2019, nell'evidenziare che il divieto assoluto sancito dall'articolo 24, comma 7, del codice italiano è incompatibile con l'articolo 41 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, (direttiva appalti pubblici) e con l'articolo 3 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, (direttiva concessioni), ritiene che i concessionari uscenti, che hanno predisposto la progettazione da porre a base di gara, devono poter partecipare alla procedura di gara per l'affidamento delle concessioni, purché l'am-

ministrazione aggiudicatrice adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.

3) All'articolo 29, al comma 1 vengono soppressi il secondo, il terzo e il quarto periodo.

La modifica è tesa coordinare le disposizioni del medesimo articolo con la soppressione del cosiddetto rito super accelerato di cui al comma 4 dell'articolo che qui si illustra.

4) All'articolo 31, vengono apportate modificazioni al comma 5.

La modifica è tesa coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-octies all'articolo 216.

5) All'articolo 35, vengono apportate modificazioni ai commi 9, 10 e 18.

Le proposte sono tese a risolvere la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 notificata il 25 gennaio 2019, chiarendo che quando un'opera o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, il valore è computato stimando la totalità di tali lotti, eliminando il termine « contemporaneamente » che limitava la portata della disposizione. La modifica del comma 18 è tesa a favorire le imprese estendendo l'ambito di applicazione dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore anche ai servizi e alle forniture.

6) All'articolo 36, vengono apportate modificazioni ai commi 2, 5, 6-bis e 7 e vengono aggiunti i commi 6-ter, 6-quater e 9-bis.

La modifica al comma 2, lettera b), nell'ottica di semplificazione, innalza da 150.000 a 200.000 euro l'importo per affidamenti di lavori mediante procedura negoziata e riduce il numero degli operatori economici da consultare portandolo da dieci a tre. Viene inoltre soppressa la lettera c). Sempre al comma 2 è modificata la lettera d) in modo da prevedere che gli affidamenti

da 200.000 euro fino alla soglia devono avvenire mediante ricorso alle procedure aperte, con obbligo dell'esclusione obbligatoria degli offerenti che abbiano presentato offerte anomale.

La modifica del comma 5, nell'ottica della semplificazione e nel rispetto dell'articolo 56 della direttiva 2014/24/UE, in analogia a quanto già avviene nei settori speciali, prevede, per i contratti sotto soglia, la possibilità per la stazione appaltante di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di effettuare la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, garantendo, al contempo, che detta verifica sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto possa essere aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dalla medesima stazione appaltante. La sostituzione del comma 6-*bis* e l'introduzione del comma 6-*ter*, in tema di documento di gara unico europeo (DGUE), sono tese ad introdurre semplificazioni per i contratti sotto soglia nei sistemi e nelle procedure che prevedono una preliminare fase di ammissione/abilitazione, come nel caso del mercato elettronico. Con il comma 6-*quater* si disciplina il sistema dinamico di acquisizione, nel rispetto della normativa europea e nazionale, posto che il DGUE afferisce tipicamente alla fase del confronto competitivo e non anche alla preliminare fase di ammissione/abilitazione.

La modifica al comma 7 è tesa ad allineare le disposizioni dell'articolo con le previsioni del nuovo comma 27-*octies* all'articolo 216.

L'introduzione del comma 9-*bis*, nell'ottica della semplificazione, consente alle stazioni appaltanti, per i contratti sotto soglia, di procedere all'aggiudicazione, di norma, sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero, previa motivazione, sulla

base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

7) All'articolo 37 è stato modificato il comma 4 per favorire gli affidamenti dei comuni non capoluogo di provincia.

8) All'articolo 47, vengono apportate modificazioni al comma 2 e viene aggiunto il comma 2-*bis*.

La modifica del comma 2 è tesa a chiarire la disciplina dei consorzi stabili onde consentire l'operatività e sopravvivenza di tale strumento pro-concorrenziale, mentre l'introduzione del comma 2-*bis* detta disposizioni concernenti i consorzi stabili di servizi e forniture, in continuità con il passato, di fatto colmando, a regime, un vuoto normativo per tali settori.

9) All'articolo 59, vengono apportate modificazioni al comma 1-*bis* e viene inserito il comma 1-*quater*.

Le modifiche concernenti l'articolo 59 del codice, in tema di appalto congiunto di progettazione ed esecuzione sono tese a chiarire detta disciplina con riferimento ai requisiti che deve possedere l'operatore economico (modifica del comma 1-*bis*), assicurando inoltre certezza dei pagamenti per il progettista che collabora (indicato o raggruppato) con l'appaltatore attraverso la previsione dell'obbligo (indicato nei documenti di gara) del pagamento diretto del progettista (inserimento del comma 1-*quater*).

10) All'articolo 76, viene inserito il comma 2-*bis*.

La modifica si riferisce all'articolo 76 del codice e concerne la disciplina dell'informazione dei candidati e degli offerenti e stabilisce le procedure che devono adottare le amministrazioni aggiudicatrici per l'avviso ai candidati e ai concorrenti in caso di esclusione e di ammissione dalla procedura di gara. Tale disposizione si rende necessaria a seguito dell'intervento normativo sull'articolo 29.

11) All'articolo 77, viene inserito il comma 3-*bis*.

La modifica si riferisce all'articolo 77 del codice e concerne la disciplina dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici. Detta proposta, in linea con quanto segnalato dall'ANAC nell'atto di segnalazione n. 1 del 9 gennaio 2019, consente alle stazioni appaltanti di procedere alla nomina dei commissari in caso di mancata o insufficiente implementazione delle singole sottosezioni del citato Albo, di fatto risolvendo le attuali criticità operative.

12) All'articolo 80, vengono apportate modificazioni ai commi 1, 2, 3, 4, 5 ed è sostituito il comma 10.

Le modifiche riguardano i motivi di esclusione. Le modifiche dei commi 1 e 5, riferite ai subappaltatori, sono necessarie per coordinare la norma con le nuove disposizioni di cui all'articolo 105 del codice e sono tese altresì a risolvere la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273.

Con la modifica del comma 2 si effettua un coordinamento con le norme del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

Con la modifica al comma 3 si procede ad allineare le disposizioni del codice con quelle previste nel suddetto codice antimafia in materia di controlli su società con meno di quattro soci.

La modifica del comma 4 mira a risolvere la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273.

La modifica al comma 5 è conseguente alla soppressione dell'indicazione della terna in sede di offerta in caso di subappalto.

La modifica del comma 10 è volta a chiarire le disposizioni relative ai controlli che si operano nelle procedure di gara in presenza di sentenze penali di condanna definitiva che non fissa la durata della pena accessoria.

13) All'articolo 83, vengono apportate modificazioni al comma 2.

La modifica è necessaria per coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216.

14) All'articolo 84, vengono apportate modificazioni ai commi 1, 2, 4, 6, 8, 10 e 11.

Le modifiche si riferiscono alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Con la proposta di modifica del comma 1 si introduce nel codice, in continuità con il passato e in accordo con la giurisprudenza, il principio di indipendenza di giudizio e di imparzialità quale principio generale vincolante, per l'esercizio dell'attività di attestazione, necessario per la tenuta medesima del sistema di qualificazione. L'introduzione di detta disposizione si rende necessaria anche per prevenire probabili contenziosi.

La modifica apportata al comma 4 interviene sul sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, stabilendo che per i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro che attestano il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecniche e professionali indicati tra i criteri di selezione, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione e non più di dieci anni, ciò al fine di tenere in debito conto la crisi economica che ha determinato l'impossibilità di alcune imprese di attestare lavori negli ultimi dieci anni per gli importi previsti a legislazione vigente.

Le proposte di modifica dei restanti commi sono di coordinamento con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216.

15) All'articolo 86, vengono apportate modificazioni al comma 5-*bis*.

Tale modifica è di coordinamento con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216.

16) All'articolo 89, vengono apportate modificazioni al comma 11.

La modifica è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216.

17) All'articolo 95, vengono apportate modificazioni ai commi 3, 4, 10-*bis* e 15.

Le modifiche ai commi 3 e 4, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione, sono necessarie per coordinare l'articolo 95 con l'articolo 36 a seguito dell'introduzione nel medesimo del nuovo comma 9-*bis*. Il comma 15 è sostituito prevedendo che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. La modifica al comma 10-*bis* è tesa maggiormente a garantire la discrezionalità della stazione appaltante ai fini della determinazione dei punteggi, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, in base alle caratteristiche e peculiarità di ogni singolo appalto, sopprimendo il riferimento che stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

18) All'articolo 97, vengono apportate modificazioni ai commi 2, 3, 3-*bis* e 8.

In particolare la modifica è tesa a risolvere le problematiche segnalate da vari *stakeholders* concernenti il calcolo della soglia di anomalia. Infatti il meccanismo della determinazione della soglia di anomalia, basato sul sorteggio tra cinque metodi alternativi, è risultato nella prassi alquanto farraginoso. Peraltro la proposta è volta a prevenire il contenzioso laddove un'offerta di operatore economico, a seconda della scelta casuale di uno degli attuali cinque metodi, potrebbe risultare vincitrice o addirittura anomala. Pertanto, nell'ottica di continuare a garantire l'imprevedibilità della soglia di anomalia in chiave « antiturbativa », consen-

tendo, al contempo, un maggior livello di snellezza procedurale ed un maggior contenimento dei ribassi, la proposta « riduce » i sistemi di calcolo della soglia ad uno solo, nell'ambito del quale si introducono alcune variabili individuate dopo l'apertura di tutte le offerte. Infine, al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, si prevede la possibilità di emanare, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un decreto per la rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.

Le modifiche al comma 3, in analogia a quanto previsto relativamente all'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, introducono, nell'ottica della semplificazione, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una deroga in merito all'effettuazione del calcolo della soglia di anomalia, in presenza di massimo due offerte, ferma restando la facoltà, in capo alle stazioni appaltanti, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Inoltre si provvede a modificare il comma 3-*bis* per coordinarlo con le modifiche apportate all'articolo. Infine si prevede, attraverso una modifica del comma 8, una deroga all'esclusione automatica per gli appalti sotto soglia aventi carattere transfrontaliero: essa è tesa a risolvere la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n.2018/2273. Inoltre, sempre al comma 8, la modifica interviene sulla materia riguardante le offerte anomale basse e stabilisce che la stazione appaltante prevede nel bando, non più come facoltà, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

19) All'articolo 102, vengono apportate modificazioni al comma 8.

La modifica è necessaria per coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216.

20) All'articolo 105, vengono apportate modificazioni ai commi 2, 4 e 13 ed è abrogato il comma 6.

Le modifiche apportate al comma 2 sono relative al subappalto nell'ambito dei contratti di appalto e stabilisce che il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Le modifiche al commi 4 e l'abrogazione del comma 6 sono tese a risolvere parte della procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 eliminando l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (non previsto a livello europeo), atteso che, in ogni caso, le verifiche sul possesso dei requisiti dei subappaltatori sono effettuate in occasione della richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore; si è proceduto, di conseguenza, ad effettuare un coordinamento tra le norme. Le modifiche al comma 13 sono volte a favorire il pagamento diretto dei subappaltatori.

21) All'articolo 111, vengono apportate modificazioni ai commi 1 e 2.

Le modifiche sono tese a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216.

22) All'articolo 113, vengono apportate modificazioni al comma 2.

Le modifiche mirano a incentivare alcune attività, espletate all'interno dell'amministrazione, connotate da un maggiore impegno e responsabilità.

23) All'articolo 133, vengono apportate modificazioni al comma 8.

Le modifiche, riguardanti l'inversione dell'ordine procedimentale delle attuali fasi di gara, introducono disposizioni atte a garantire maggiormente l'imparzialità e la tra-

sparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante, coordinando la disposizione con l'analoga norma introdotta all'articolo 36, comma 5.

24) All'articolo 146, vengono apportate modificazioni al comma 4.

La modifica è necessaria per coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216.

25) All'articolo 174, vengono apportate modificazioni ai commi 2 e 3.

Le modifiche si riferiscono all'articolo 174 del codice nell'ambito dei contratti di concessione. Dette modifiche sono tese a risolvere parte della procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273, eliminando l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (non previsto a livello europeo), atteso che, in ogni caso, le verifiche sul possesso dei requisiti dei subappaltatori sono effettuate in occasione della richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore; si è proceduto, di conseguenza, ad effettuare un coordinamento tra le norme. Esse si pongono in linea con quelle operate all'articolo 105.

26) All'articolo 177, vengono apportate modificazioni al comma 2.

La modifica è volta a prorogare il termine entro il quale le concessionarie già in essere si devono adeguare agli adempimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 177.

27) All'articolo 183 è aggiunto un nuovo comma 17-*bis* volto a favorire la presentazione di proposte riguardanti misure di partenariato pubblico-privato da parte delle società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare e degli istituti nazionali di promozione disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015.

28) All'articolo 196, vengono soppressi i commi 3 e 4.

Le modifiche sono tese a semplificare ed accelerare le procedure in materia di contraente generale eliminando l'istituzione di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore.

29) All'articolo 197, vengono apportate modificazioni ai commi 1 e 4 e viene abrogato il comma 3.

30) All'articolo 199, vengono apportate modificazioni ai commi 2 e 4.

Le modifiche concernenti gli articoli 197 e 199 del codice sono tese, in continuità con l'attività già svolta, a mantenere in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istituzione e la gestione del Sistema di qualificazione del contraente generale. Di conseguenza si è effettuato un coordinamento tra le disposizioni.

31) All'articolo 215, si apporta una modifica al comma 5 finalizzata a rendere più veloce il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, modificando il termine previsto di novanta giorni in sessanta giorni.

32) All'articolo 216, vengono apportate modificazioni ai commi 4, 4-bis, 14, 27-bis e 27-sexies e sono introdotti i commi 1-ter e 27-octies.

Le modifiche si riferiscono al regime transitorio. In particolare l'introduzione del comma 1-ter è volta a semplificare le procedure di approvazione dei progetti che devono essere approvati dal CIPE, prevedendo che in caso di varianti esse possano essere approvate dal soggetto aggiudicatore. La disposizione stabilisce, in particolare, che per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, qualora non superino il 50 per cento il valore del progetto approvato, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore.

La modifica del comma 4 è necessaria a seguito della novella di cui all'articolo 23 del codice in materia di progettazione. La modifica al comma 4-bis è volta a prevedere la reintroduzione dell'appalto integrato per un periodo temporaneo prevedendo che il divieto di appalto integrato non si applica per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Le modifiche dei commi 14 e 27-bis sono di coordinamento con l'introduzione del comma 27-octies. La modifica al comma 27-sexies è tesa a sbloccare l'iter di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di concessioni autostradali già scadute o di prossima scadenza e quindi a consentire l'immediato sblocco degli investimenti, onde procedere anche agli urgenti interventi di messa in sicurezza sulle tratte autostradali. L'introduzione del comma 27-octies prevede l'adozione di un unico regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del codice dei contratti disponendo che i decreti attuativi del codice, indicati nel medesimo comma, fino ad ora emanati, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

La disposizione contenuta al comma 2 dell'articolo del decreto-legge che si illustra apporta modificazioni all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, abrogando il comma 912. La modifica è necessaria quale coordinamento con le modifiche effettuate all'articolo 36, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

Con il comma 3 si introduce una norma transitoria riguardante l'applicazione delle disposizioni introdotte nel codice dei contratti pubblici, unitamente all'abrogazione relativa all'articolo 1, comma 912, della citata legge n. 145 del 2018, dal presente decreto, al fine di assicurare l'effettivo

coordinamento tra la previgente e la nuova disciplina.

La disposizione al comma 4 apporta modificazioni all'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e specificamente abroga i commi 2-bis e 6-bis, e apporta modificazioni ai commi 5, 7, 9 e 11.

La disposizione è volta a sopprimere il cosiddetto rito super accelerato che attualmente pende in Corte costituzionale e che è risultata, anche a seguito della consultazione pubblica effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una norma che rischia di comprimere il diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione, prevedendo ulteriori oneri in capo alle imprese e che di fatto non sembra aver raggiunto il risultato di accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

La norma al comma 5 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 2 reca disposizioni relative alle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa.

La norma al comma 1 apporta modificazioni all'articolo 110 del codice dei contratti pubblici e al comma 4 al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le disposizioni sono volte da una parte a eliminare i gravi problemi di coordinamento esistenti tra l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici vigente e la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; dall'altra a rafforzare la *ratio*, presente nel codice dei contratti pubblici e nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di *favor* verso l'impresa momentaneamente in difficoltà tenendo pur sempre presente la tutela degli interessi dell'Amministrazione. La

norma si pone quale disciplina transitoria sino all'entrata in vigore il 15 agosto 2020 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.

Al fine di semplificare e velocizzare la realizzazione di interventi edilizi, l'articolo reca una serie di novelle al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si novella l'articolo 65 recante norme sulla denuncia dei lavori di realizzazione, nonché le norme relative alle attività edilizie in zone sismiche, prevedendo l'introduzione nel testo unico di nuove disposizioni recanti, tra l'altro, una classificazione degli interventi quali « rilevanti », « di minore rilevanza » e « privi di rilevanza », con l'introduzione di un diverso regime autorizzatorio rispetto alla legislazione vigente.

Tali modifiche sono:

– al citato articolo 65 del testo unico, in materia di denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, il cui comma 1 viene sostituito prevedendo che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore (e non più di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, come previsto dalla norma vigente) prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, scomparendo la previsione che lo sportello provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

Il testo vigente del comma 1 prevede infatti che le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo

sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale;

- viene poi sostituito il comma 3 del medesimo articolo 65, prevedendo che alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera - non più in triplice copia, come previsto dalla norma vigente - firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa - non più in triplice copia, come previsto dalla norma vigente - firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

L'attuale norma prevede siano allegati:

a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione;

- inoltre è sostituito il comma 4 della norma, prevedendo che lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito (anziché restituire una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito);

- l'alinea del comma 6 è sostituito prevedendo che, ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della

stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando la documentazione prevista. La norma vigente prevede che tale deposito avvenga « a strutture ultimate »;

- è sostituito il comma 7 della norma prevedendo che, all'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale. Il comma 7 vigente prevede invece che lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale;

- è sostituito il comma 8-bis, il quale prevede che agli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8;

- viene altresì novellato l'articolo 67 del medesimo testo unico, in materia di collaudo statico. Tale norma prevede che per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo sia sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

- si novella l'articolo 93, in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, sostituendo i commi 3, 4 e 5, mutando la normativa in materia di presentazione di progetti di costruzione in zone sismiche ed in particolare prevedendo rispettivamente: al nuovo comma 3, che il contenuto minimo del progetto sia determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planime-

tria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche; al nuovo comma 4, che i progetti relativi ai lavori di cui all'articolo in esame siano accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica; al nuovo comma 5, che per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4 è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.

Le attuali disposizioni vigenti prevedono che il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture (comma 3). Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione (comma 4). La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari (comma 5).

L'articolo 3 del decreto-legge introduce nel testo unico in materia edilizia anche un nuovo articolo 94-bis, recante disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.

La norma prevede che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte II del testo unico (si tratta della parte relativa alla normativa tecnica per l'edilizia, il cui capo I riguarda disposizioni di carattere generale, il capo II la di-

sciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e il capo IV i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi « rilevanti » nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

2) le nuove costruzioni che si distinguono dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di « minore rilevanza » nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), numero 2);

c) interventi « privi di rilevanza » nei riguardi della pubblica incolumità, quali quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Il comma 2 della nuova norma demanda, per i medesimi fini di cui al comma 1, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-

sto 1997, n. 281, la definizione di linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (che, si ricorda, è novellato dal medesimo articolo 3 del decreto-legge).

Si prevede che, nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possano comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

Il comma 3 dell'articolo 94-*bis* dispone che fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi « rilevanti » senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

L'articolo 94 del testo unico, in materia di autorizzazione per l'inizio dei lavori prevede che fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (comma 1). L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza (comma 2, come modificato dall'articolo 8-*bis*, comma 5, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei con-

fronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Il comma 4 della nuova disposizione prevede che fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di « minore rilevanza » o « privi di rilevanza », venendo meno per questi l'obbligo generale previsto dall'articolo 94 del testo unico.

In base al comma 5, per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

Il comma 6 fa salve le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del testo unico (oggetto di novella da parte della proposta in esame).

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di commissari straordinari e interventi sostitutivi

Al comma 1 si prevede che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, disponga la nomina di uno o più Commissari straordinari. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il comma 2 stabilisce che i Commissari straordinari (individuabili anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico), cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante

specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonché per quelli in materia ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.

Il comma 3 prevede che, per l'esecuzione degli interventi di cui individuati ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si stabilisce inoltre che, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedano alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Il comma 4 definisce le modalità con cui operano i Commissari straordinari, prevedendo il raccordo con la struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e la trasmissione al

Comitato interministeriale per la programmazione economica dei progetti approvati, del cronoprogramma dei lavori e del relativo stato di avanzamento. I Commissari segnalano altresì semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.

Al comma 5 si prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, la struttura e il compenso da conferire ai Commissari straordinari per l'esecuzione delle attività. Inoltre, la disposizione stabilisce espressamente che gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare e che tali compensi sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Infine si stabilisce che i commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni.

Al comma 6 si prevede la nomina di un Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione siciliana al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della regione, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stra-

dale e adeguata mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale siciliana, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, è nominato il Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione siciliana di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2018. Sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti le modalità, le tempistiche, la struttura e i poteri straordinari da conferire al commissario per l'esecuzione delle attività di cui al presente comma. In particolare l'esigenza rappresentata dalla Regione siciliana attiene ad interventi da praticare sulle strade provinciali, intercomunali e locali, riguardanti in larga parte attività di manutenzione straordinaria.

Al comma 7 si stabilisce che alla data di entrata in vigore del decreto si ritengono conclusi i programmi infrastrutturali « 6000 Campanili » e « Nuovi Progetti di Intervento », di cui al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Il medesimo comma introduce un nuovo programma per i « Piccoli Comuni », il cui finanziamento è previsto mediante l'utilizzo delle somme non utilizzate relative ai suddetti programmi cessati. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge sarà emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ricognizione delle somme relative ai predetti

programmi iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute. Le stesse dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019, per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del nuovo Programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti.

L'esatta quantificazione delle somme, comprensiva di quelle iscritte in conto residui, con esclusione di quelle perenti, è rimessa al suddetto decreto ministeriale di ricognizione.

I commi da 8 a 12 disciplinano la realizzazione e il completamento delle opere di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In particolare il comma 8 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che individui:

a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle modalità e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il completamento degli interventi stessi;

b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale;

c) i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui al-

l'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Al comma 9 si prevede che, nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la regione Campania provveda al completamento delle attività relative al « Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda », subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La regione Campania è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle occorrenti attività di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento. La regione Campania può affidare eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Al comma 10 si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sia costituito apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce « Lioni-Grottaminarda », anche ai fini dell'individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La costituzione ed il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalità ed esperienza ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 11, ai fini degli effetti finanziari derivanti dalle previsioni di cui ai commi 8 e 9, si prevede che le risorse esi-

stenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano riassegnate, ove necessario, alle amministrazioni titolari degli interventi.

Da ultimo, al comma 12, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è specificato che per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

L'articolo 5 del decreto-legge reca disposizioni in materia di in materia di rigenerazione urbana.

L'intervento normativo, nell'ottica del perseguimento del miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della riduzione degli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e dell'accrescimento della competitività del Paese, nonché con lo scopo di garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, si pone l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di ulteriormente snellire, semplificare e velocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi. Ciò, al fine di consentire la necessaria e urgente ripresa dell'attività edilizia, settore nevralgico e trainante per lo sviluppo del Paese, per superare le criticità dello stesso, anche secondo quanto segnalato dagli operatori del settore, in modo da favorire la crescita e l'occupazione, in un contesto europeo volto a rilanciare la domanda e a far rinascere la fiducia nell'economia nazionale ed europea anche rispetto agli operatori internazionali.

In particolare, la disposizione si pone, innanzitutto, l'obiettivo di concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo

e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

A tal fine, sono introdotte modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, destinate a rendere di più immediato avvio la realizzazione degli interventi edilizi e a semplificare le procedure.

L'articolo 2-*bis* del predetto testo unico in materia edilizia, prevede che, ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Con la modifica introdotta attraverso il comma 1, lettera *a*), la richiamata disposizione viene resa obbligatoria (e non più facoltativa) e quindi maggiormente incisiva rispetto alle finalità prospettate.

Al predetto articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si aggiungono inoltre due nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* (comma 1, lettera *b*)). Si stabilisce che le disposizioni del comma 1 (come modificate ai sensi del comma 1, lettera *a*), dell'articolo in esame) sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio (nuovo comma 1-*bis*) e che in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito (nuovo comma 1-*ter*).

CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE MOLISE E DELL'AREA ETNEA

Il capo II disciplina gli interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Molise il 16 agosto 2018 e nell'area etnea il 26 dicembre 2018 e di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.

È disciplinata la *governance* per la ricostruzione, che prevede il coordinamento di Commissari straordinari all'uopo nominati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel capo sono contenute poi le norme sulla ricostruzione degli immobili pubblici e privati. Sono altresì disciplinate le regole specifiche per l'affidamento degli interventi sulle opere pubbliche e per l'attribuzione dei contributi finalizzati alla riparazione e ricostruzione dei beni privati, nonché le misure per il sostegno alle attività economiche ed alle imprese danneggiate dall'evento calamitoso e per la ripresa dello sviluppo economico nelle zone colpite, ivi comprese le misure in favore delle attività economiche ope-

ranti in tali zone e per sostenere gli enti locali interessati. Obiettivo principale delle presenti disposizioni è quello di determinare, per la popolazione colpita dai predetti eventi calamitosi, condizioni per l'immediata ripresa del territorio in conformità con quanto disciplinato in occasione degli ultimi eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale, come, ad esempio, le principali disposizioni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

All'articolo 6 è preliminarmente individuato l'ambito territoriale di operatività dei Commissari straordinari, che, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, con proprio decreto, hanno l'obiettivo di concretizzare la corretta ricostruzione e il recupero culturale, sociale ed economico del territorio. In particolare, detti Commissari hanno il compito di assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione finalizzati alla riduzione del rischio sismico ed idrogeologico e alla tutela paesaggistica. A tal fine, programmano l'uso delle risorse finanziarie e adottano le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici. La durata delle predette gestioni straordinarie è stabilita fino alla data del 31 dicembre 2021.

All'articolo 7 vengono elencati, nello specifico, le funzioni e i poteri dei Commissari, che operano in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, rispettivamente con i Commissari delegati nominati ai sensi delle ordinanze di protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente capo con gli interventi relativi al superamento dei rispettivi stati di emergenza.

Oltre alle funzioni di direzione e coordinamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata ed al raccordo con gli organismi di protezione civile per le attività di rispettiva competenza, di fondamentale importanza è il compito, dei predetti Commissari, di operare, secondo criteri omogenei, ricognizioni complessive dei danni, al fine di definire la programmazione delle risorse nei limiti di quelle rispettivamente assegnate. I Commissari provvedono altresì, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i comuni interessati dall'evento sismico degli studi di microzonazione sismica di terzo livello, disciplinando la concessione di contributi ai comuni indicati all'allegato 2 del decreto.

L'articolo 8 prevede che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sia istituito un fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici. Prevede inoltre che ai Commissari straordinari siano intestate apposite contabilità speciali su cui vengano assegnate le risorse stanziare e ripartite dal medesimo articolo.

L'articolo 9 disciplina la ricostruzione privata, demandando ai Commissari straordinari l'adozione di provvedimenti nei quali sono individuate le modalità dei diversi interventi di riparazione, di ripristino, di ricostruzione, di delocalizzazione e trasformazione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutte o danneggiate, in relazione al danno effettivamente subito. Inoltre sono analiticamente elencate le tipologie di danni in relazione ai quali si potrà fruire di contributi, ove sia documentata la sussistenza di nesso causale tra la distruzione o danneggiamento e l'evento sismico in rassegna. I contributi previsti sono quantificati fino al 100 per cento dei costi sostenuti dai richiedenti per

gli immobili siti nei comuni dei territori colpiti dal sisma. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti del rispetto delle condizioni previste dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 10 contiene le regole specifiche sull'entità dei contributi che possono essere in concreto riconosciuti ai soggetti legittimati, sulla base dei parametri fissati dall'articolo 9, individuandone l'estensione in relazione al livello di danno subito dall'immobile e agli interventi conseguentemente necessari. Si precisa che il contributo deve intendersi al netto delle eventuali altre provvidenze pubbliche percepite dall'interessato per le medesime finalità.

Nell'articolo 11 sono dettate le prescrizioni tecniche generali per la ricostruzione, il ripristino, la delocalizzazione e la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dall'evento sismico e viene specificato, limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, che le opere di miglioramento o di adeguamento sismico debbano conseguire il massimo livello di sicurezza, compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, nel rispetto della normativa di settore. Per quanto riguarda la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di « interesse strategico » di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico colpiti dal sisma, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme per le ricostruzioni. Quanto invece alla riparazione o al ripristino degli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, è specificato che l'intervento di miglioramento sismico debba conseguire il massimo livello di sicurezza, compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

L'articolo 12 disciplina le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, le cui domande sono presentate dagli inte-

ressati ai comuni di riferimento. Alla domanda devono essere allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, la relazione tecnica asseverata a firma di un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici in parola, con eventuale scheda AeDES o ordinanza di sgombero, il progetto degli interventi proposti con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie, nonché degli interventi di miglioramento sismico. All'esito della predetta istruttoria, il comune rilascia il titolo edilizio. Al termine della verifica i comuni trasmettono ai rispettivi Commissari straordinari la proposta di concessione del contributo e quest'ultimo definisce il procedimento e concede il contributo nella misura ritenuta congrua. Viene specificato che i contributi sono erogati sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione degli stessi, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. Le strutture commissariali procedono altresì, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche territorialmente competente, a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi.

Con l'articolo 13 si disciplina la ricostruzione pubblica. Con provvedimenti del Commissario straordinario sono dettate disposizioni in ordine alle modalità di finanziamento degli interventi da eseguire sulle varie tipologie di immobili pubblici o di uso pubblico, nonché sono predisposti appositi piani finalizzati ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. Sono altresì approntati piani di intervento sui beni culturali, sulla difesa del suolo, in relazione al dissesto idrogeologico. Gli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti vengono individuati con specifica motivazione commissariale in sede di approvazione

dei piani e la realizzazione dei predetti interventi costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia e viene individuata la procedura da attuare in mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta anagrafe. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuate da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del codice dei contratti pubblici. Viene altresì stabilito che gli enti territoriali delle regioni colpite, previa specifica intesa, provvedano all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà, mentre i Commissari provvedono alla diretta attuazione degli interventi pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico. Sulla base delle priorità stabilite dai Commissari ed in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori indicati all'articolo 14, oppure i comuni interessati, provvedono alla predisposizione ed all'invio dei progetti ai predetti Commissari. Tali soggetti possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più operatori economici di cui all'articolo 46 del citato codice dei contratti pubblici, esclusivamente in caso di indisponibilità al proprio interno di personale in possesso della necessaria professionalità e per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del predetto codice, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti. L'approvazione definitiva dei progetti definitivi e l'adozione del decreto di concessione sono adottati dai Commissari straordinari.

All'articolo 14 vengono indicati i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali, ossia la regione Molise e la Regione siciliana, il Ministero per i beni e le attività culturali ovvero la competente Soprintendenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio, i comuni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture, le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, le province o città metropolitane.

L'articolo 15 dispone che, in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, possa essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati dai Commissari straordinari, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, come risultante dallo stato di famiglia alla data dei rispettivi eventi sismici. In ogni caso, per i beni mobili non registrati, può essere concesso solo un contributo forfettario.

Con l'articolo 16 viene prevista una disciplina volta a rendere più agevole ed immediata la verifica delle condizioni soggettive degli operatori economici selezionati dall'esecutore degli interventi su opere pubbliche. A tal fine i Commissari straordinari si avvalgono della Struttura e delle procedure di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché dell'Anagrafe antimafia ivi prevista. In questo articolo vengono anche definite le fonti di finanziamento della struttura, suddivise tra la contabilità speciale del sisma dell'area etnea e quella del Commissario straordinario per il sisma del centro Italia.

L'articolo 17 disciplina l'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili privati danneggiati dagli eventi sismici, a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali. Determina altresì il contributo massimo, a carico dei rispettivi Commissari straordinari, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, mentre per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. È demandata ad appositi provvedimenti dei Commissari straordinari l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo sopra indicato, nonché un eventuale contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento - di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale da parte di progettisti geologi o ingegneri - al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, è demandata ad appositi provvedimenti dei Commissari straordinari la fissazione della soglia massima di assunzione di incarichi contemporanei. Al comma 4 viene stabilito che in riferimento alle opere pubbliche è demandata ad appositi provvedimenti dei Commissari straordinari la determinazione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi. È altresì disposto che l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci professionisti; inoltre è prevista l'applicazione del prezzo più basso, consen-

tendo un'accelerazione nell'aggiudicazione di tali servizi, mediante il ricorso ad un meccanismo di valutazione delle offerte semplificato quale il criterio del prezzo più basso. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice dei contratti pubblici, si provvede con le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8 del decreto-legge.

L'articolo 18 prevede le modalità di individuazione e il trattamento economico del personale delle strutture commissariali. I Commissari straordinari, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, operano in piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplinano l'articolazione interna della struttura di supporto. È definito, nel dettaglio, il trattamento economico da corrispondere al personale dirigenziale non generale e non dirigenziale in servizio presso le strutture, utilizzando come parametro di riferimento il trattamento economico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali disposizioni trovano applicazione con riferimento al personale dirigenziale e non dirigenziale.

Per il funzionamento delle strutture è infine prevista la possibilità che i Commissari straordinari dispongano, con propri provvedimenti, la corresponsione di compensi per prestazioni accessorie rese dal personale dirigenziale e non dirigenziale ivi assegnato, anche in deroga alla normativa di settore vigente e nei limiti di spesa complessivi di euro 642.000 euro per l'anno 2019, di euro 700.000 euro per il 2020 e di euro 700.000 per il 2021, a valere sulle risorse presenti nelle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

L'articolo 19 dispone la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica,

che risultino insediate da almeno dodici mesi antecedenti agli eventi sismici nei comuni di cui all'allegato 1 e che abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una significativa riduzione del fatturato annuo rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il limite complessivo degli oneri connessi a tali contributi è di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 8. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei citati contributi e di riparto delle indicate risorse tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimenti dei Commissari straordinari, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 20 disciplina la sospensione dei termini e l'esenzione da imposte in riferimento alla popolazione ed ai territori ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto. In particolare gli immobili inagibili non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non concorrono al calcolo dell'ISEE, fino alla loro ricostruzione e agibilità. Gli stessi fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente alle date degli eventi sismici indicate nelle delibere di cui all'articolo 6, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2020.

Sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.

Si prevede inoltre che le autorità di regolazione con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, possano prevedere, per i comuni di cui all'allegato 1, esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia.

L'articolo prevede anche che i Commissari straordinari siano autorizzati a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8, comma 2, un'apposita compensazione per garantire la continuità dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELL'ABRUZZO NELL'ANNO 2009, DEL CENTRO ITALIA NEGLI ANNI 2016 E 2017 E NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA NEL 2017

Il capo III contiene le norme necessarie a rilanciare il processo della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2016 e 2017 nel Centro Italia e in Abruzzo 2009, disposizioni relative al sisma dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia del 2017, nonché altre norme relative al servizio nazionale di protezione civile.

Con l'articolo 21 si prevede la prosecuzione, anche per il 2019, dell'erogazione di un contributo al comune dell'Aquila, che ha la finalità di compensare le minori entrate e le maggiori uscite in conseguenza del sisma del 2009, per l'importo di 10 milioni di euro.

L'articolo prevede inoltre lo stanziamento, anche per il 2019, dell'importo di 500.000 euro, trasferiti all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, competente anche per gli interventi nei comuni fuori cratere ai sensi di quanto previsto all'articolo 67-ter, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al fine di

garantire l'espletamento delle attività necessarie allo smaltimento delle pratiche relative ai comuni fuori cratere, la cui attività è in capo ai comuni capofila delle aree omogenee individuate.

All'articolo 22, il comma 1 modifica l'articolo 50 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, (struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali).

Alla lettera *a*) viene eliminato il limite massimo delle unità di personale da adibire alla predetta struttura commissariale, da individuare tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il tetto delle duecentocinquante unità in dotazione.

Alla lettera *b*) sono previste le modalità con le quali il Commissario straordinario provvede agli oneri economici a proprio carico.

Alla lettera *c*) si subordina l'attribuzione degli incrementi stipendiali già riconosciuti ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016, alla «previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario e dai vice commissari».

Il comma 2 introduce delle modifiche all'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, (disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile).

Alla lettera *a*) viene prevista la possibilità per i comuni interessati dagli eventi sismici di stipulare contratti a tempo parziale, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il provvedimento del Commissario straordinario.

Alla lettera *b*) viene introdotta la possibilità per i comuni di rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale impegnato nella ricostruzione sino alla data del 31 dicembre 2019, fermo re-

stando il rispetto del limite temporale previsto dalla normativa europea.

Alla lettera *c*) viene abrogato il comma 3-*quinquies* che fissa a trecentocinquanta il numero dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa che i comuni interessati dagli eventi sismici possono sottoscrivere ai sensi del comma 3-*bis*, nei limiti delle risorse assegnate con i provvedimenti del Commissario straordinario di cui al comma 3-*quater* ultimo periodo dello stesso decreto n. 189 del 2016.

Il comma 3 prevede che il personale in servizio alla data del 1° luglio 2018 presso i soppressi uffici territoriali per la ricostruzione e attualmente dipendenti del comune capofila, sono assegnati in via temporanea presso l'ufficio speciale per i comuni del cratere dell'Aquila.

Al comma 4 viene prevista la modifica del primo periodo dell'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'esito della quale la disposizione risulta così modificata: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva riduzione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti.....».

L'articolo 23 introduce delle modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016 volte a semplificare e dare un forte impulso alle procedure relative alla ricostruzione pubblica nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ivi compresi gli agglomerati completamente distrutti la cui ricostruzione è sottratta all'iniziativa privata.

Il comma 1, lettera *a*), modificando il comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, introduce il criterio di aggiudicazione al minor prezzo per gli incarichi di progettazione, per i servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica per im-

porti inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, consentendo un'accelerazione nell'aggiudicazione di tali servizi mediante il ricorso ad un meccanismo di valutazione delle offerte semplificato quale il criterio del prezzo più basso; inoltre si prevede che l'affidamento dei predetti incarichi avvenga mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

La lettera *b*) disciplina una speciale procedura semplificata per l'istruttoria delle pratiche relative agli immobili con danni lievi che viene delegata ai comuni che ne facciano richiesta.

La lettera *c*) prevede la soppressione dei commi 10 e 10-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, di modo che il proprietario che alieni il proprio diritto sull'immobile entro due anni dal completamento degli interventi realizzati con i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, non incorra nella dichiarazione di decadenza dalle provvidenze.

La lettera *d*) prevede che l'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmetta al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

La lettera *e*) introduce la possibilità di finanziare l'analisi di risposta sismica locale nell'ambito del contributo riconosciuto e precisa che per evitare gli accentramenti nell'assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, il Commissario straordinario con proprio provvedimento fissa il numero e l'importo complessivo massimo degli incarichi assumibili dagli stessi.

L'articolo 24 alla lettera *a*) stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto i materiali nei quali si rinven-

gono, anche a seguito di ispezione visiva, tracce di amianto oltre i limiti previsti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non possono essere trattati in deroga all'articolo 184 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come previsto dal comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, ma devono essere trattati secondo le indicazioni previste nel comma 11 dello stesso decreto-legge.

Alla lettera *b*) si riallinea la scadenza indicata al comma 13-*ter* dell'articolo 28, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 alle scadenze indicate all'articolo 1, comma 1131, lettera *h*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'articolo 25 definisce le modalità di compensazione ai comuni del cratere di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 delle minori entrate derivanti dall'esenzione dell'imposta per occupazione suolo pubblico e imposta sulle insegne relative agli esercizi commerciali i cui immobili sono stati dichiarati inagibili.

L'articolo 26 risponde all'urgente esigenza, manifestata dal territorio colpito dagli eventi calamitosi, di semplificare l'attuale procedura per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dal patrimonio privato, nell'ambito della cosiddetta « Fase 2 » (commi 422 e seguenti dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e articoli 25 e 28 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) che risulta alquanto lunga e complessa, manifestando limiti sia con riferimento alla tempistica di erogazione che all'ammontare delle risorse rese disponibili. Di fatto l'attuale meccanismo, infatti, non consente un'immediata risposta e vanifica lo sforzo dello Stato, ricevendo i soggetti danneggiati il contributo a quasi due anni dall'evento, senza che, peraltro, sia garantita la disponibilità di tutte le risorse necessarie. Ciò compromette il ritorno alla normalità

dei privati e delle micro, piccole e medie imprese, rendendo ancor più difficile la ripresa del tessuto socio-economico delle aree colpite da calamità. La proposta normativa in parola prevede, per far fronte ai danni occorsi alle attività economiche e produttive e al patrimonio privato, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 del predetto codice, una modifica agli articoli 25 e 28 del medesimo. Le necessarie risorse finanziarie saranno previste dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui al novellato articolo 25, comma 2, lettera f), del codice di protezione civile a carico del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 44 del medesimo codice. Ciò consente l'utilizzo di risorse « *cash* » a fronte di risorse già attivate con il meccanismo del credito di imposta.

La norma, semplificando sensibilmente l'iter procedurale in rassegna, mantiene in capo ad una deliberazione del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri sulla base dei quali erogare detti contributi, come avviene con la vigente normativa.

La presente disposizione, non abrogando espressamente l'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della citata legge n. 208 del 2015, mantiene tale procedura, fino ad esaurimento delle risorse previste dal comma 423 del predetto articolo 1 per il ristoro dei danni subiti a causa di calamità naturali pregresse o non coperte dalla disposizione in rassegna, quali, a titolo esemplificativo, i danni alle imprese agricole finora non ristorate per insufficienza di fondi ed in attesa della conclusione della procedura di notifica o di comunicazione in esenzione alla Commissione europea o anche per concludere le procedure già disciplinate con la delibera del 6 settembre 2018 ma non ancora completate, relative ai contributi per i privati e le attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nel periodo da ottobre 2015 al dicembre 2017. Inoltre la procedura indicata con i citati commi è più agevole per le imprese

agricole, atteso che sconta comunque tempistiche più lente derivanti dalla necessità di armonizzare la disciplina emergenziale con le procedure di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 concernenti il fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali. Occorre, infatti, verificare congiuntamente con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che non si determinino sovrapposizioni contributive. A tal riguardo, si specifica che l'inserimento del ristoro per le imprese agricole anche nell'ambito della procedura di cui ai commi 422 e seguenti della legge n. 208 del 2015, deriva da un successivo intervento normativo nel corso della conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (articolo 46-bis, comma 1). La novella derivava dalla constatazione che le risorse di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 risultano infatti annualmente del tutto insufficienti a coprire i fabbisogni dei danni occorsi alle imprese agricole in conseguenza di calamità naturali.

La sostenibilità della disposizione, in un'ottica di congruità prospettica del FEN, deriva anche dall'ipotesi di mantenimento della disponibilità delle risorse di cui ai citati commi 422 e seguenti per le imprese agricole, finora non ristorate, determinando, in tal modo, una sostanziale parità di trattamento tra imprese agricole e altre attività economiche e produttive che vedono ristorati i danni ciascuna con le procedure più appropriate alla propria situazione specifica.

Al comma 2 si prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, individui con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate ad

altra finalità e comunque nel limite di 7 milioni di euro.

L'articolo 27 assicura fino al 31 dicembre 2020 il mantenimento del necessario presidio della zona rossa dell'isola d'Ischia, colpita dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. In passato il presidio era supportato da un'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile che ha cessato di avere effetto il 21 febbraio 2019. Attualmente il servizio è espletato grazie ad un'ordinanza contingibile ed urgente del prefetto di Napoli, che ha previsto l'utilizzo di 15 unità di personale militare. Tale decreto prefettizio ha vigenza fino al 26 marzo 2019. Con questo articolo viene incrementato di 15 unità il contingente previsto dall'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare al presidio alla zona rossa. Rispetto al precedente presidio, potrà essere effettuato con un numero ridotto di unità, grazie all'adozione di un nuovo modello di sorveglianza dinamica. La copertura è a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell'isola di Ischia.

L'articolo 28 prevede l'istituzione di un'innovativa piattaforma denominata «IT-Alert», con la quale, attraverso la tecnologia CBS (*cell broadcast service*), si potranno inviare brevi messaggi di testo a tutti i dispositivi cellulari presenti in una determinata area geografica, garantendo un servizio di comunicazione in emergenza tempestivo ed efficace in analogia a quanto avviene in altri Paesi europei ed extraeuropei. A tale scopo vengono apportate puntuali, specifiche, modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, con oneri a valere sulle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere

civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità.

Così come previsto dall'articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con la piattaforma si completa il sistema di allertamento nazionale già realizzato, a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, dal Dipartimento della protezione civile, che avrà quindi l'onere di definire le procedure per la gestione e l'attivazione del sistema ed i contenuti dei messaggi nei diversi casi.

Sulla base delle prescrizioni dell'articolo 31, comma 2, del citato codice della protezione civile, la piattaforma sarà comunque trasversale a tutte le componenti del Servizio nazionale di protezione civile, così come specificate al comma 1 dell'articolo 3 del predetto codice.

Pertanto si prevede che alla piattaforma, nella sua evoluzione futura, possano accedere anche le autorità territoriali di protezione civile per veicolare messaggi di allertamento e informazioni per gli eventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 7 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché altre autorità incaricate di assicurare la sicurezza dei cittadini. A tal fine si sta operando con l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) per consentire la piena interoperabilità della piattaforma.

Essendo necessario, per il funzionamento della piattaforma, l'uso coordinato delle reti di telefonia mobile, è previsto il coinvolgimento degli operatori nazionali che, a seguito delle modifiche apportate al codice delle comunicazioni elettroniche, avranno l'onere di ammodernare le reti e la responsabilità di garantire l'operatività dell'invio dei messaggi di allertamento.

Per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo in esame, la disposizione si rende necessaria al fine di individuare l'ambito applicativo del comma 1044 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone a partire dal 1° giugno 2019, l'ob-

bligio di integrare negli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Detta definizione chiarisce dubbi interpretativi che rischierebbero di provocare effetti negativi nel settore in Italia, in particolare nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, da recepire entro il 21 dicembre 2020. Infatti l'articolo 113 della citata direttiva fornisce indicazioni dettagliate e più restrittive circa l'ambito di applicazione, escludendo espressamente le apparecchiature utilizzate da radioamatori, i dispositivi di telefonia mobile (quali ad esempio gli *smartphone*) ed i prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio, con indicazione per gli Stati membri di limitare l'impatto per i ricevitori di modesto valore. Per cui, nel periodo intercorrente tra il 1° giugno 2019 – data di implementazione della normativa nazionale – e, al più tardi, il 21 dicembre 2020 – data ultima di recepimento della direttiva, l'interpretazione letterale della legge n. 205 del 2017 determinerebbe un ambito applicativo ampio, ma tem-

poraneo. Successivamente al recepimento, infatti, l'obbligo di integrare nei ricevitori un sintonizzatore per la radiodiffusione digitale sarebbe espressamente escluso per i prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio, quali gli *smartphone* e le apparecchiature utilizzate da radioamatori e dovrebbe comunque avere un limitato impatto per i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, fermo restando l'inserimento in tutte le autoradio. La direttiva individua espressamente alcuni casi di esclusione, per cui la presente proposta di norma evita turbative al mercato, estromettendo già dal 1° giugno 2019 dette apparecchiature dall'applicazione della norma nazionale. Con il recepimento della direttiva sarà poi effettuata la valutazione tecnica, economica e del mercato atta a individuare quali possano essere gli apparecchi di modesto valore e come limitare l'impatto sui suddetti prodotti.

L'articolo 29 prevede le coperture finanziarie del decreto.

L'articolo 30, infine, prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché la clausola di presentazione alle Camere per la conversione in legge.

CAPO I

NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, DI ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI, E DI RIGENERAZIONE URBANA

Dagli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1 (*modifiche al codice dei contratti pubblici*), apporta modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 volte in parte a semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti e in parte a consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273 "Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici".

Tale articolo reca norme ordinamentali e procedurali che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni contenute al **comma 1** apportano modifiche che di seguito vengono dettagliatamente illustrate:

- 1) All'articolo 23 vengono apportate modificazioni ai commi 3, 3-bis, 5, 6, e vengono introdotti i commi 11-bis e 11-ter.

La modifica al comma 3 è di coordinamento con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216 del codice. La modifica al comma 3-*bis*, nell'ottica di una maggiore semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti, prevede che gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, ad esclusione degli interventi di rinnovo o di sostituzione di parti strutturali delle opere o degli impianti, possono essere affidati sulla base del progetto definitivo. Il comma 5 reca una definizione più chiara e dettagliata del progetto di fattibilità tecnica ed economica rispetto al testo vigente. La modifica al comma 6 è tesa a coordinare il predetto articolo 23 con il d.lgs n. 152 del 2006. La previsione del nuovo comma 11-*bis* è tesa a ripristinare, a regime, la previsione dell'articolo 92, comma 7-*bis* del d.lgs. n. 163 del 2006 che prevedeva, tra le spese tecniche nel quadro economico di ciascun intervento, anche "le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento". Con la previsione del nuovo comma 11-*ter* al citato articolo 23, si intende riconoscere ai Provveditorati interregionali alle OO.PP., nel caso di svolgimento di attività degli stessi a favore dell'Agenzia del Demanio, le spese strumentali sostenute per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 della legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ciò non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'ammontare delle spese è previsto nell'ambito dei quadri economici degli interventi, già finanziati con i Piani Generali di competenza.



2) All'articolo 24, vengono apportate modificazioni ai commi 2 e 7.

La modifica al comma 2 è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-octies all'articolo 216 del codice. La modifica al comma 7 è finalizzata ad allineare alle disposizioni comunitarie la disciplina della partecipazione alle procedure di gara nelle concessioni di lavori pubblici dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara. Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale non comportano effetti finanziari negativi.

3) All'articolo 29, al comma 1 vengono soppressi il secondo, il terzo e il quarto periodo.

La modifica è tesa a coordinare le disposizioni del medesimo articolo con la soppressione del c.d. rito super accelerato di cui al comma 4 e non comporta effetti finanziari negativi.

4) All'articolo 31, vengono apportate modificazioni al comma 5.

La modifica, di carattere ordinamentale, è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-octies all'articolo 216 del codice e non comporta effetti finanziari negativi.

5) All'articolo 35, vengono apportate modificazioni ai commi 9, 10 e 18.

Le modifiche ai commi 9 e 10 sono tese a risolvere la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 notificata il 25 gennaio 2019. La modifica del comma 18 è tesa a favorire le imprese estendendo l'ambito di applicazione dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore anche ai servizi e alle forniture.

Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6) All'articolo 36, vengono apportate modificazioni ai commi 2, 5 e 7 e vengono aggiunti i commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 9-bis.

Le modifiche si riferiscono alle procedure di affidamento relative ai contratti sotto la soglia comunitaria.

La modifica al comma 2 lettera b), nell'ottica di semplificazione, innalza da 150 mila a 200 mila euro l'importo per affidamenti di lavori mediante procedura negoziata e riduce il numero degli operatori economici da consultare portandolo da 10 a 3.

Viene inoltre soppressa la lettera c). Sempre al comma 2 è modificata la lettera d) in modo da prevedere che gli affidamenti da 200 mila euro fino alla soglia comunitaria devono avvenire mediante ricorso alle procedure aperte, con esclusione obbligatoria degli offerenti che abbiano presentato offerte anomale.

La modifica del comma 5 prevede, per i contratti sotto soglia, la possibilità per la stazione appaltante di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di effettuare la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80. I commi 6-bis e 6-ter si riferiscono a semplificazioni nelle procedure relative ai mercati elettronici disciplinati al comma 6 e sono insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto misure di mero carattere procedurale. L'introduzione del comma 6-quater, in tema di DGUE, è tesa ad introdurre semplificazioni per i contratti sotto soglia nei sistemi e nelle procedure. La modifica al comma 7 è tesa ad allineare le disposizioni dell'articolo con le previsioni del nuovo comma 27-octies all'articolo 216. L'introduzione del comma 9-bis, nell'ottica della semplificazione, consente alle stazioni appaltanti, per i contratti sotto soglia, di procedere



all'aggiudicazione, di norma, sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e procedurale e non comportano effetti finanziari negativi.

7) All'articolo 37 è apportata una modifica al comma 4 tesa a favorire gli affidamenti per i Comuni non capoluogo di provincia; trattasi di disposizione che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8) All'articolo 47, vengono apportate modificazioni al comma 2 e viene aggiunto il comma 2-bis. Le modifiche dell'articolo sono tese a chiarire la disciplina dei consorzi stabili.

Le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi avuto riguardo alla natura ordinamentale della stessa.

9) All'articolo 59, vengono apportate modificazioni al comma 1-bis e viene inserito il comma 1-quater.

Le modifiche sono tese a chiarire la disciplina in tema di appalto congiunto di progettazione ed esecuzione, con riferimento ai requisiti che deve possedere l'operatore economico (modifica del comma 1-bis), assicurando inoltre certezza dei pagamenti per il progettista che collabora (indicato o raggruppato) con l'appaltatore attraverso la previsione dell'obbligo (indicato nei documenti di gara) del pagamento diretto del progettista (inserimento del comma 1-quater).

Stante il carattere ordinamentale della disposizione non si rilevano effetti finanziari negativi.

10) All'articolo 76, viene inserito il comma 2-bis.

La modifica concerne la disciplina dell'informazione dei candidati e degli offerenti e stabilisce le procedure che devono adottare le amministrazioni aggiudicatrici per l'avviso ai candidati e ai concorrenti in caso di esclusione e di ammissione dalla procedura di gara. Tale disposizione si rende necessaria a seguito dell'intervento normativo sull'articolo 29.

La disposizione non determina effetti finanziari negativi.

11) All'articolo 77, viene aggiunto il comma 3-bis.

La modifica, di carattere ordinamentale, concerne la disciplina dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici e consente alle stazioni appaltanti di procedere alla nomina dei commissari in caso di mancata o insufficiente implementazione delle singole sottosezioni del citato Albo.

La disposizione non determina effetti finanziari negativi.

12) All'articolo 80, vengono apportate modificazioni ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e sostituito il comma 10.

Le modifiche riguardano i motivi di esclusione dalle procedure di gara.

Stante il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni non si rilevano effetti finanziari negativi.

13) All'articolo 83, vengono apportate modificazioni al comma 2.

La modifica, di carattere ordinamentale, è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-octies all'articolo 216 del codice e non comporta effetti finanziari negativi.



14) All'articolo 84, vengono apportate modificazioni ai commi 1, 2, 4, 6, 8, 10 e 11.

Le modifiche si riferiscono alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. L'introduzione di detta disposizione si rende necessaria anche per prevenire probabili contenziosi.

In particolare, la modifica apportata al comma 4, interviene sul sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, stabilendo che per i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro che attestano il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecniche e professionali indicati tra i criteri di selezione; il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione e non più di 10 anni.

Attesa la natura della disposizione non si rilevano effetti finanziari negativi.

15) All'articolo 86, vengono apportate modificazioni al comma 5-bis.

La modifica, di carattere ordinamentale, è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216 del codice e non comporta effetti finanziari negativi.

16) All'articolo 89, vengono apportate modificazioni al comma 11.

La modifica, di carattere ordinamentale, è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216 del codice e non comporta effetti finanziari negativi.

17) All'articolo 95, vengono apportate modificazioni ai commi 3, 4, 10-bis e 15.

Le modifiche, di carattere ordinamentale e procedurale, sono volte a coordinare la disciplina introdotta con il comma 9-bis dell'articolo 36, che prevede una estensione generalizzata del criterio del minor prezzo nel sotto soglia, con le disposizioni contenute nell'articolo in materia di Criteri di aggiudicazione dell'appalto. Il comma 15 è sostituito prevedendo che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Inoltre, si provvede ad eliminare la previsione dell'indicazione del tetto massimo per il punteggio economico contenuta nel comma 10-bis del medesimo articolo.

Tali disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

18) All'articolo 97, vengono apportate modificazioni ai commi 2, 3, 3-bis e 8.

La modifica è tesa a risolvere le problematiche segnalate da vari *stakeholders* concernenti il calcolo della soglia di anomalia, in quanto il meccanismo della determinazione della soglia di anomalia, basato sul sorteggio tra 5 metodi alternativi è risultato nella prassi alquanto farraginoso. Peraltro la proposta è volta a prevenire il contenzioso laddove un'offerta di operatore economico, a seconda della scelta casuale di uno degli attuali 5 metodi, potrebbe risultare vincitrice o addirittura anomala. Pertanto, la proposta "riduce" i sistemi di calcolo della soglia ad uno solo, nell'ambito del quale si introducono alcune variabili individuate dopo l'apertura di tutte le offerte. Infine per non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, si prevede la possibilità di adottare, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un decreto per la rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di



anomalia. Si introduce, inoltre, una deroga all'esclusione automatica per gli appalti sotto soglia aventi carattere transfrontaliero, tesa a risolvere la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273. Infine la modifica interviene sulla materia riguardante le offerte anormalmente basse e stabilisce che la stazione appaltante prevede nel bando, non più come facoltà, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Stante il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni non si rilevano effetti finanziari negativi.

19) All'articolo 102, vengono apportate modificazioni al comma 8.

La modifica, di carattere ordinamentale, è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216 del codice e non comporta effetti finanziari negativi.

20) All'articolo 105, vengono apportate modificazioni ai commi 2, 4 e 13 ed è abrogato il comma 6.

Le modifiche apportate al comma 2 stabiliscono che il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento, in luogo dell'attuale 30 per cento, dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Le modifiche ai commi 4 e 6 sono tese a risolvere parte della procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 eliminando l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (non previsto a livello europeo). Le modifiche al comma 13 sono volte a favorire il pagamento diretto dei subappaltatori.

Stante il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni non si rilevano effetti finanziari negativi.

21) All'articolo 111, vengono apportate modificazioni ai commi 1 e 2.

La modifica, di carattere ordinamentale, è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216 del codice e non comporta effetti finanziari negativi.

22) All'articolo 113, vengono apportate modificazioni al comma 2.

La modifica ha carattere ordinamentale e mira a incentivare alcune attività, espletate all'interno dell'amministrazione, connotate da un maggiore impegno e responsabilità. Pertanto, la disposizione non comporta effetti finanziari negativi.

23) All'articolo 133, vengono apportate modificazioni al comma 8.

La modifica riguardante i principi generali per la selezione dei partecipanti, introduce disposizioni atte a garantire che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante.

La disposizione ha carattere ordinamentale e procedurale e non comporta effetti finanziari negativi.

24) All'articolo 146, vengono apportate modificazioni al comma 4.

La modifica, di carattere ordinamentale, è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216 del codice e non comporta effetti finanziari negativi.

25) All'articolo 174, vengono apportate modificazioni ai commi 2 e 3.



Le modifiche si riferiscono al subappalto nell'ambito dei contratti di concessione e sono tese a risolvere parte della procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 eliminando l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (non previsto a livello europeo) e si coordina con l'analoga previsione contenuta all'articolo 105.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26) All'articolo 177, vengono apportate modificazioni al comma 2.

La modifica, di carattere ordinamentale, è volta a prorogare il termine entro il quale le concessionarie già in essere si devono adeguare agli adempimenti previsti dal comma 1 del medesimo articolo e, pertanto, non comporta effetti finanziari negativi.

27) All'articolo 183 è aggiunto un nuovo comma 17-bis volto a favorire la presentazione di proposte di partenariato da parte delle Società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare. La disposizione ha carattere ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

28) All'articolo 196, vengono soppressi i commi 3 e 4.

Le modifiche sono tese a semplificare ed accelerare le procedure in materia di contraente generale eliminando l'istituzione di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi.

29) All'articolo 197, vengono apportate modificazioni ai commi 1 e 4 e viene abrogato il comma 3.

30) All'articolo 199, vengono apportate modificazioni ai commi 2 e 4.

Le modifiche, concernenti gli articoli 197 e 199 sono tese, in continuità con il passato, a mantenere in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istituzione e la gestione del Sistema di qualificazione del contraente generale.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi.

31) E' apportata una modifica all'articolo 215, comma 5, volta a restringere i tempi del Consiglio Superiore dei lavori pubblici per il rilascio del prescritto parere. Trattasi di norma che non comporta impatti finanziari di alcuna natura.

32) All'articolo 216 è introdotto il comma 1-ter, vengono apportate modificazioni ai commi 4, 4-bis, 14, 16, e 27-bis e 27-sexies, ed è introdotto il comma 27-octies.

Le modifiche, di carattere ordinamentale, si riferiscono al regime transitorio e non comportano effetti finanziari negativi. Con l'introduzione del nuovo comma 1-ter si semplificano le procedure per l'autorizzazione delle varianti sottoposte al parere del CIPE.

La modifica del comma 4 è necessaria a seguito della novella di cui all'articolo 23 del codice in materia di progettazione. La modifica al comma 4-bis è volta a prevedere la reintroduzione dell'appalto integrato per un periodo temporaneo prevedendo che il divieto di appalto integrato non si applica per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei



predetti progetti. Le modifiche dei commi 14, 16 e 27-*bis* sono di coordinamento con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216.

La modifica al comma 27-*sexies* è tesa a sbloccare l'iter di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di concessioni autostradali già scadute e/o di prossima scadenza, e, quindi, a consentire l'immediato sblocco degli investimenti onde procedere anche agli urgenti interventi di messa in sicurezza sulle tratte autostradali. Il comma 27-*octies* detta disposizioni transitorie nelle more dell'adozione del regolamento di cui al medesimo comma.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi.

La disposizione contenuta al **comma 2** apporta modificazioni all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 abrogando il comma 912. La modifica è necessaria quale coordinamento con le modifiche effettuate all'art. 36, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Con il **comma 3** si introduce una norma transitoria inerente all'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e della legge di bilancio n. 145 del 2018 modificate dal presente decreto, al fine di assicurare l'effettivo coordinamento tra la previgente e la nuova disciplina.

La disposizione al **comma 4** apporta modificazioni all'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e specificamente abroga i commi 2-*bis* e 6-*bis*, ed apporta modificazioni ai commi 5, 7, 9 e 11.

La disposizione è volta a sopprimere il c.d. rito super accelerato che attualmente pende in Corte costituzionale e che è risultata, anche a seguito della consultazione pubblica effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una norma che rischia di comprimere il diritto di difesa ex art. 24 Cost., prevedendo ulteriori oneri in capo alle imprese e che di fatto non sembra aver raggiunto il risultato di accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Il **comma 5** stabilisce che le disposizioni di cui al comma 4 (rito super accelerato) si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto

Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le disposizioni di cui all'**articolo 2** (*disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa*) sono volte a eliminare i gravi problemi di coordinamento esistenti tra l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici vigente e la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** (*disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche*) reca una serie di novelle al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le



disposizioni hanno carattere ordinamentale e procedurale e dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 4 (*Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali*) i commi da 1 a 5 recano disposizioni relative alle gestioni commissariali per l'accelerazione di procedure di affidamento e di esecuzione di lavori e non prevedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare il **comma 2** prevede che i Commissari straordinari provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche; sul punto si precisa che tale attività rientra tra le quelle istituzionali svolte dai Provveditorati e, di conseguenza, si provvederà con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Il **comma 4** prevede che i Commissari straordinari operano in raccordo con la Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Investitalia), anche con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche; sul punto si precisa che tali attività saranno svolte nell'ambito delle risorse già autorizzate dalla norma istitutiva di Investitalia. Infine, il **comma 5** stabilisce espressamente che gli oneri per i compensi o eventuali altri oneri di supporto tecnico dei Commissari straordinari siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare che presentano le occorrenti disponibilità finanziarie, e sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. **I commissari possono avvalersi delle amministrazioni pubbliche interessate e di società pubbliche sulla base di convenzioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 6** prevede la nomina di un Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità.

Sul punto si precisa, altresì, che gli oneri derivanti dalle attività connesse alla realizzazione delle opere e il compenso del Commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare analogamente al comma 5.

I compensi del Commissario, in analogia con quanto previsto per le figure commissariali di cui ai commi precedenti sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il **comma 7** stabilisce che alla data di entrata in vigore del decreto si ritengono conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, in legge 27 dicembre 2013 e al decreto legge 12 settembre 2014 n.133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n.169. Il medesimo comma introduce un nuovo programma per i "Piccoli comuni", il cui finanziamento è previsto mediante l'utilizzo delle somme non utilizzate relative ai suddetti



programmi cessati. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sarà emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ricognizione delle somme relative ai predetti programmi iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute. Le stesse dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019, per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del nuovo Programma di "Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti".

L'esatta quantificazione delle somme, comprensiva di quelle iscritte in conto residui, con esclusione di quelle perenti, è rimessa al suddetto decreto interministeriale di ricognizione.

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi da 8 a 12 non determinano effetti negativi per la finanza pubblica in quanto:

- non recano oneri aggiuntivi atteso che le Amministrazioni individuate provvederanno all'evasione degli incumbenti di competenza per la realizzazione o il completamento delle opere con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- non si realizza alcuna duplicazione di oneri subentrando le strutture delle Amministrazioni individuate a quelle del Commissario senza sovrapposizione alcuna.

In particolare, il **comma 9** stabilisce che la regione Campania subentra nei rapporti attivi e passivi in essere ed è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento.

Il **comma 10**, poi, prevede la costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi. La costituzione del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, come stabilito espressamente dalla norma, ai cinque componenti di cui è composto non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 11** prevede la riassegnazione alle Amministrazioni titolari degli interventi delle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario, previo versamento, ove necessario, all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 12**, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, esplicita che per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo connessi alla realizzazione dell'opera si applicano le disposizioni di cui all'art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 76/1990, recante testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

La disposizione prevista all'articolo 5 (*norme in materia di rigenerazione urbana*) si pone l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di ulteriormente snellire, semplificare e velocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi, al fine di consentire la necessaria e urgente ripresa dell'attività edilizia, settore nevralgico e trainante per lo sviluppo del Paese,



assicurando, nel contempo una drastica riduzione del consumo di suolo e favorendo la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

A tal fine, si apportano modifiche all'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" in tema di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati.

L'intervento normativo non comporta effetti negativi per la finanza pubblica poiché riveste carattere procedurale ed ordinamentale.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE MOLISE E DELL'AREA ETNEA

L'articolo 6 definisce l'oggetto e disciplina l'ambito di applicazione del capo recante disposizioni urgenti per eventi sismici e, trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse finanziarie di cui si avvalgono i Commissari straordinari nominati, per la programmazione e regolazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica, anche attraverso piani di adeguamento urbano, sono quelle relative alle contabilità speciali di cui all'articolo 8 del presente decreto.

L'articolo 7 definisce le funzioni e i compiti dei Commissari straordinari. Tali compiti sono analoghi a quelli attribuiti ad altri Commissari straordinari e, in particolare, al Commissario per la ricostruzione del sisma centro Italia.

Le disposizioni, essendo di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione della lettera i) del comma 1 che prevede la redazione, da parte del Commissario straordinario d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, di un piano finalizzato a dotare i comuni interessati degli studi di microzonazione sismica di III livello, attività propedeutica alla ricostruzione.

Gli oneri connessi alla redazione di tale piano sono a carico delle risorse disponibili in contabilità speciale ai sensi dell'articolo 8, e sono stimati entro il limite complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000 per i comuni della provincia di Catania, ed euro 81.000 per i comuni della provincia di Campobasso.

Tale stima è stata effettuata con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2016, n. 344, per cui i professionisti incaricati dovranno realizzare studi di microzonazione sismica di livello 1+3 ed il costo delle prove *down-hole*



è stimato in euro 5.000 ciascuna. Si tratta dei medesimi parametri già utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri connessi alla microzonazione sismica per il sisma centro Italia.

Nell'articolo 8 viene istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato I e le contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, alle quali vengono assegnate le risorse provenienti dal Fondo, ripartite in euro 236,7 milioni per i territori della Regione Siciliana ed in euro 39 milioni per i territori della Regione Molise.

Si stabilisce una ripartizione delle somme bilanciata alle relative esigenze annuali di ricostruzione e assistenza alla popolazione. In particolare, per i territori della Regione Siciliana si assegnano euro 38,15 milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020, euro 79,8 milioni per l'anno 2021 ed euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023; per i territori della Regione Molise, invece, si assegnano euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10 milioni per l'anno 2021.

Per pervenire alla quantificazione della stima di euro 236,7 milioni per i territori della Regione Siciliana e di euro 39 milioni per i territori della Regione Molise, sono stati considerati gli oneri relativi alla microzonazione sismica, indicati all'articolo 7, gli oneri relativi alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, gli oneri relativi alla ricostruzione pubblica indicati nel dettaglio al successivo articolo 13, i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati di cui all'articolo 15, gli oneri relativi alla struttura per la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata indicati all'articolo 16, la qualificazione degli operatori economici e l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di cui all'articolo 17, le spese di struttura del Commissario straordinario indicati all'articolo 18, gli interventi per la ripresa economica di cui all'articolo 19.

Agli oneri relativi al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 29.

L'articolo 9 disciplina le procedure relative alla ricostruzione privata. Le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi perché si limitano a stabilire le procedure con le quali saranno erogati i contributi per la ricostruzione privata a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

L'articolo 10 stabilisce i criteri e le modalità generali finalizzate alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. Le disposizioni rivestono carattere procedurale e pertanto non comportano effetti finanziari negativi. Relativamente all'esenzione prevista al comma 8, considerata la natura straordinaria della misura, non si ascrivono effetti finanziari rilevando una **rinuncia a maggior gettito**.

L'articolo 11 individua la tipologia di danno per la quale sono concessi i contributi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti; ha carattere ordinamentale e dunque non comporta effetti finanziari negativi.



L'articolo 12 contiene disposizioni relative alla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi; ha carattere procedurale specificando, tra l'altro, i documenti necessari da allegare alla domanda di contributo e individuando il soggetto preposto alla concessione dello stesso contributo; pertanto la disposizione non comporta effetti finanziari negativi.

L'avvalimento da parte dei Commissari straordinari della collaborazione dei Provveditorati Opere Pubbliche o degli uffici regionali territorialmente competenti, avviene nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività istituzionali.

L'articolo 13 riguarda disposizioni finalizzate alla ricostruzione pubblica. L'articolo rinvia ai provvedimenti dei Commissari straordinari la disciplina del finanziamento attraverso la concessione di contributi per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici, individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario, nonché l'approvazione della programmazione degli interventi.

Gli interventi pubblici disciplinati nel presente articolo, verranno finanziati nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale di cui all'articolo 8.

Il comma 4 prevede le modalità di espletamento delle procedure di gara relative agli immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali delle medesime Regioni con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'art. 8.

Il comma 5 prevede che i Commissari straordinari provvedono all'attuazione degli interventi sugli immobili di proprietà statale nei limiti delle risorse disponibili con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'art. 8.

Il comma 7 è formulato in termini facoltativi: i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1 ed i Comuni interessati provvedono alla predisposizione dei progetti delle c.d. opere pubbliche ed all'elaborazione degli atti di pianificazione e di programmazione urbanistica, sia tramite risorse interne, sia, in via residuale, mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni.

L'articolo 14 prevede che il Commissario straordinario individua i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, in funzione dei rispettivi ambiti di competenza. Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e dunque non comportano effetti finanziari negativi.

L'articolo 15 prevede che per i beni mobili e i beni mobili registrati distrutti o danneggiati possa essere assegnato un contributo secondo le modalità, i criteri e i limiti definiti con provvedimenti dei Commissari straordinari a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'art. 8. Per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario. Pertanto, trattandosi di una facoltà i cui criteri e limiti di assegnazione sono definiti con atti dei Commissari, la disposizione potrà trovare applicazione nell'ambito delle risorse disponibili sulle citate contabilità speciali.



L'articolo 16 definisce il modello al quale devono conformarsi le cautele antimafia messe in campo al fine di prevenire l'ingresso, nelle opere della ricostruzione, di operatori economici in qualche modo collegati alla criminalità organizzata. A tale scopo, il Commissario si avvale delle procedure e della struttura di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il funzionamento della predetta struttura è stato finanziato con l'importo di 1 milione di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge 189/2016. Detta Struttura di missione svolgerà le sue funzioni anche in riferimento alla ricostruzione conseguente alla sisma del territorio ischitano e per le attività connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici nell'area Etna e nella Regione Molise di cui al presente decreto.

In considerazione dell'entità dei danni che per la regione Molise sono stati di entità limitata rispetto a quelli registrati nella zona Etna e in quella del centro Italia e in prosecuzione del conseguimento delle attività di cui sopra, si è ritenuto opportuno provvedere al finanziamento di tale struttura per il successivo biennio (2019-2020), ripartendo le somme in parti uguali tra la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Catania di cui all'articolo 8, con un importo pari ad euro 500.000 per il 2019 ed euro 500.000 per il 2020 e la contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, con un importo pari ad euro 500.000 per il 2019 ed euro 500.000 per il 2020.

Nello specifico si indica di seguito la previsione di spesa per il funzionamento della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma per gli anni in riferimento.

QUANTIFICAZIONE ONERI ANNUALI per:

- compenso per prestazioni di lavoro straordinario del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma;
- buoni pasto in favore del personale della Struttura di Missione;
- spese per incarichi di missione relativi a trasferte per partecipazione a riunioni, incontri e sopralluoghi presso le Aree interessate;
- dotazioni strumentali;
- implementazione del software.

**A) ONERI per compenso per prestazioni di lavoro straordinario del personale della
Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma**

**PREVISIONE SPESA per prestazioni di lavoro straordinario per n. 36 unità di personale per
n. 75 ore mensili**

	ONERE COMPLESSIVO 12 MESI
Compenso lavoro straordinario al personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	419.000,00
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma	102.000,00



Irap sulle competenze accessorie del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma	36.000,00
TOTALE COMPLESSIVO 12 MESI	€ 557.000,00

B) Spese per buoni pasto in favore del personale della Struttura di Missione
PREVISIONE SPESA PER fornitura di una media mensile di n. 20 buoni pasto in favore di n. 40 unità di personale della Struttura di Missione

	SPESA MEDIA MENSILE -20 B.P.	NUMERO UNITA'	COSTO COMPLESSIVO 12 MESI
SPESA FORNITURA BUONI PASTO	140,00	40	67.200,00
TOTALE COMPLESSIVO 12 MESI			€ 67.200,00

C) ONERI per incarichi di missione relativi a trasferte per partecipazione a riunioni, incontri e sopralluoghi presso le Aree interessate
PREVISIONE SPESA PER INCARICHI DI MISSIONE PROGRAMMATI

	COSTO MEDIO MISSIONE	PREVISIONE NUMERO MISSIONI	COSTO COMPLESSIVO 12 MESI
SPESA ALLOGGIAMENTO, VITTO, VIAGGIO	550,00	100	55.000,00
TOTALE COMPLESSIVO 12 MESI			€ 55.000,00

D) ONERI DI FUNZIONAMENTO PER DOTAZIONI STRUMENTALI

Costi per materiale informatico, reti, collegamenti, banca dati, arredi e materiale vario d'ufficio

TOTALE ONERI DOTAZIONI STRUMENTALI € 120.800,00

E) ONERI per implementazione del software che gestisce l'Anagrafe vera e propria e molte fasi del procedimento (sono interessati circa 20.000 operatori economici di cui attualmente 14.000 iscritti)

Costi per le seguenti implementazione del software a seguito delle nuove competenze:

- ampliamenti sulla parte relativa ai cantieri nelle aree del sisma in risposta ad uno specifico protocollo di legalità con oneri solo in parte a carico del Commissario al Sisma 2016;
- automatizzazione procedure rinnovi;
- automatizzazione delle altre fasi del processo di gestione dei documenti.

TOTALE ONERI implementazione del software € 200.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ONERI ANNUALI (A+B+C+D+E) € 1.000.000,00



L'articolo 17 prevede, senza istituire un elenco speciale dei professionisti, che siano rispettati i requisiti di qualificazione da parte dei progettisti incaricati. Si prevede, altresì, che il contributo massimo a carico dei Commissari straordinari, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, sia al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, mentre per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo sia pari al 7,5 per cento. Può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

L'articolo 18 disciplina le modalità di individuazione e il trattamento economico dei componenti della struttura del Commissario straordinario, fissandone anche il limite massimo.

In particolare, il trattamento economico fondamentale dei componenti della Struttura è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto, unitamente all'indennità di amministrazione, secondo due distinte modalità:

- per le Amministrazioni Statali di provenienza gli oneri sono a carico esclusivo delle medesime, provvedendo il Commissario Straordinario al solo rimborso della quota parte dell'indennità di amministrazione, qualora quella di provenienza sia inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- per le altre Amministrazioni il pagamento del trattamento economico fondamentale e dell'indennità di amministrazione è a carico esclusivo del Commissario Straordinario.

Ogni altro emolumento accessorio è a totale carico del Commissario straordinario.

L'onere a carico della Struttura commissariale è stato stimato nella misura massima complessiva di euro 642.000 per l'anno 2019, di euro 700.000 per l'anno 2020 e di euro 700.000 per l'anno 2021. In particolare, al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Catania, si assegnano euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021, al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, invece, si assegnano euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8.

Tali somme sono state calcolate includendo gli oneri a carico dell'Amministrazione, come segue:

- per la dotazione di personale non dirigenziale (n. 12 unità) tenendo conto del costo medio di una unità di Area A, fascia retributiva F3;
- per la dotazione di personale dirigenziale (n. 3 unità) tenendo conto della retribuzione di posizione di una unità dirigenziale di livello non generale, fascia A (II), della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- per gli esperti nominati con proprio provvedimento, il costo stimato può essere valutato in circa euro 48.000, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione per ogni unità.



In riferimento al pagamento degli emolumenti accessori diversi dal trattamento economico fondamentale e dall'indennità di amministrazione del personale pubblico della struttura commissariale collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene prevista la possibilità per il Commissario straordinario obbligato della relativa corresponsione, di stipulare apposita convenzione con le Amministrazioni di provenienza del personale o anche con Amministrazioni diverse (Noi PA).

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, atteso che le spese per la struttura commissariale verranno finanziate nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

Quantificazione oneri art. 13	Unità	costo annuo lordissimo x unità	TOTALE costo annuo lordissimo x 12 unità
personale non dirigenziale - n. 12 unità	12	33.426,82	401.121,84
DETTAGLIO COSTI personale non dirigenziale - n. 12 unità			
		TRATT. ECON. ACCESSORIO 28 ORE lavoro straord costo annuo lordissimo x unità (20,61x28x12 mesi)	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO 28 ORE lavoro straord costo annuo lordissimo x 12 unità (20,61x28x12x12)
	12	6.924,96	83.099,52
		TRATT. ECON. ACCESSORIO IND. SPEC. ORG.VA (art. 18) costo annuo lordissimo x unità (1273,92x12 mesi)	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO IND. SPEC. ORG.VA (art. 18) costo annuo lordissimo x 12 unità (1273,92x12x12)
	12	15.287,04	183.444,48
		TRATT. ECON. ACCESSORIO FUP costo annuo lordissimo x unità	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO FUP costo annuo lordissimo x 12 unità (3795,22x12)
	12	3.795,22	45.542,64
		TRATT. ECON. ACCESSORIO 30 ORE lavoro straord. costo annuo lordissimo x unità (20,61x30x12 mesi)	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO 30 ORE lavoro straord. costo annuo lordissimo x 12 unità (20,61x30x15 x12)



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	12	7.419,60	89.035,20
		33.426,82	401.121,84

Quantificazione oneri art. 13	Unità	costo annuo lordissimo x unità	TOTALE costo annuo lordissimo x 1 unità
personale dirigenziale n. 3 unità di livello dirigenziale non generale	3	99.607,99	298.823,97
DETTAGLIO COSTI personale dirigenziale - n. 3 unità			
		Retribuzione di posizione mensile	TOTALE Retribuzione di posizione x 3 unità (4548,31x13 mesi x3 unità)
	3	€ 4.548,31	€ 177.384,09
		Retribuzione di risultato= (50%) della retribuzione di posizione	TOTALE Retribuzione di risultato x 3 unità (2274,16x13 mesi x3 unità)
	3	€ 2.274,16	€ 88.692,05
		MAGGIORAZIONE 20% retribuzione mensile di posizione x unità x 30 giorni (909,66)	TOTALE MAGGIORAZIONE 20% retribuzione mensile di posizione x 3 unità x 30 giorni (909,66x12 mesi x3 unità)
	3	€ 909,66	€ 32.747,76
		7.732,13	298.823,90

L'articolo 19 disciplina la concessione di un contributo alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento sismico nei Comuni di cui all'allegato 1 ricadenti nella città metropolitana di Catania, che abbiano registrato nei tre mesi successivi all'evento sismico, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, secondo i criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo



dei contributi e di riparto delle risorse tra i Comuni interessati, stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario.

L'onere complessivo di euro 2 milioni per l'anno 2019 ed euro 2 milioni per il 2020 è stato determinato ipotizzando un contributo dell'ordine di grandezza del 3 per cento del volume d'affari complessivo delle imprese nell'area del sisma, indicativamente compreso tra i 70 e gli 80 milioni di euro su base annua. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 8.

L'articolo 20 riguarda la sospensione dei termini per il pagamento delle imposte sui redditi dei fabbricati ubicati nei Comuni di cui all'allegato 1, purché relativi ad immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020, al fine di agevolare le popolazioni colpite da eventi sismici.

Il comma 1, primo periodo, dell'articolo in esame prevede, fino all'anno di imposta 2020, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES dei redditi da fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici della regione Molise del 16 agosto 2018 e dell'area Etna del 26 dicembre 2018, purché distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

Al riguardo, si rileva che la previsione sopra citata ricalca quanto previsto generalmente in occasione di interventi conseguenti ad eventi eccezionali (da ultimo, per i territori colpiti dal sisma nel Centro Italia, dall'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016, e per i territori colpiti dal sisma nell'isola di Ischia dall'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge n. 148 del 2017).

Sulla base dei dati delle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili e tenuto conto delle informazioni provvisorie in merito al numero dei fabbricati inagibili, acquisite per le vie brevi dal competente Dipartimento della Protezione civile, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2019	2020	2021	2022	2023
IRPEF	0	-0,25	-0,14	0,11	0
Addizionale regionale	0	-0,01	-0,01	-0,01	0
Addizionale comunale	0	-0,005	-0,004	0,001	0
IRES	0	-0,063	-0,036	0,027	0
Totale	0	-0,328	-0,19	0,128	0

In milioni di euro

Comma 1 secondo periodo – esenzione IMU e TASI. Per la valutazione degli effetti finanziari si è proceduto ad una stima sulla base di informazioni fornite per le vie brevi dal Dipartimento della protezione civile circa il numero di fabbricati inagibili in base alle schede Aedes. In particolare, risulta che per i comuni della provincia di Catania i fabbricati inagibili rappresentano il 2,4% dei fabbricati soggetti a IMU/TASI mentre per i comuni della provincia di Campobasso solo lo 0,4% del totale dei fabbricati soggetti a IMU/TASI.



Tali percentuali sono state prudenzialmente triplicate considerato che le verifiche di agibilità risultano ancora in corso e che la disposizione in esame prevede anche la possibilità per il contribuente di dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale entro il 31 dicembre 2019.

Sulla base di tali assunzioni si stima un minor gettito IMU/TASI per ciascuno degli anni 2019 e 2020 pari a **-1,85 milioni di euro**, di cui **-1,7 milioni di euro** quota comune e **-0,15 milioni di euro** quota Stato.

Il minor gettito dovrà essere ristorato ai comuni interessati secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Di seguito gli effetti complessivi del comma 1:

Art. 20, co.1	2019	2020	2021	2022	2023
Esenzione imposte dirette	0	-0,328	-0,19	0,128	0
Esenzione IMU/TASI	-1,85	-1,85	0	0	0
Totale	-1,85	-2,178	-0,19	0,128	0

In milioni di euro

Agli oneri recati dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 29.

Al **comma 3** si prevede che le competenti Autorità di regolazione possano prevedere, con propri provvedimenti esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua, e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dall'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le Autorità provvedono individuando le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Al **comma 4** viene prevista l'erogazione di un contributo ai Comuni di cui allegato 1, fino a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 8, finalizzato a sopperire le minori entrate TARI-tributo o TARI-corrispettivo. Il contributo è stato calcolato sulla base del numero di abitazioni private ad oggi dichiarate inagibili.

Con riferimento all'**articolo 21**, si rileva che l'evento sismico del 2009 ha determinato effetti diretti ed indiretti anche sotto il profilo della gestione di bilancio del Comune dell'Aquila. In particolare, a fronte delle necessità connesse agli effetti del sisma l'Ente, nel corso degli anni, ha dovuto sostenere maggiori spese rispetto alla precedente gestione di bilancio - anche in conseguenza del nuovo assetto socio territoriale delineatosi in conseguenza del sisma - oltre che incassare minori entrate tributarie



ed extratributarie a causa, principalmente, della condizione di persistente inagibilità del patrimonio edilizio cittadino. Al fine di far fronte a tali esigenze, nel corso dei precedenti esercizi finanziari lo Stato ha riconosciuto al Comune de L'Aquila un contributo straordinario, come di seguito specificato.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
30 milioni	26 milioni	26 milioni	24,5 milioni	17 milioni	16 milioni	12 milioni
Ord.3945/20 11 art.6	D.L.95/2012 conv. nella L. 135/2012 art.23, comma 12 septies	L.228/2012, art.1 comma 289	L.147/2013, art. 1 comma 350	L. 190/2014, art. 1 comma 446	D.L.113/2016 conv. nella L.160/2016 art. 3	D.L.244/2016 conv. nella L. 19/2017 art.14 comma 7

Con riferimento all'esercizio 2018, con l'art. 3, comma 1 del D. L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 709, della Legge n. 205/2017, al Comune de L'Aquila, per l'anno 2018 è stato assegnato un contributo straordinario di euro 10 milioni, destinato per quanto concerne le maggiori spese, alle seguenti finalità: "a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilità; d) esigenze per il trasporto pubblico locale; e) ripristino e manutenzione del verde pubblico" e per quanto concerne le minori entrate destinato al ristoro: "per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mensa e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari".

Anche per il 2019 è necessario, al fine di assicurare gli equilibri economico-finanziari connessi appunto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021, che venga riconosciuto all'ente il contributo straordinario in questione per l'importo di euro 10 milioni, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate.

Si evidenzia in particolare che l'attuale gettito T.A.R.I. risulta ancora insufficiente a garantire l'integrale copertura del servizio cui è finalizzata, sia in conseguenza dei maggiori costi causati dall'attuale, significativa, dispersione territoriale degli insediamenti abitativi, delineatasi in conseguenza del sisma, sia a causa della riduzione del gettito della T.A.R.I., in conseguenza della persistente indisponibilità del patrimonio immobiliare privato, inagibile in conseguenza del sisma.

Per l'anno 2019, al fine di garantire continuità nell'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere sismico, a seguito della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, è assegnato un contributo di 500 mila euro, trasferiti all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, competente anche per gli interventi nei comuni fuori cratere ai sensi di quanto previsto all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, a valere sulle medesime risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71 e successivi rifinanziamenti e con le modalità ivi



previste. Tali somme sono destinate alle spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, secondo cui è disciplinata la soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e il mantenimento di sportelli per la ricostruzione, presso i Comuni interessati, a garanzia di continuità nell'espletamento delle pratiche relative ai Comuni fuori del cratere sismico. La disposizione determina un onere complessivo per l'anno 2019 di 10,5 milioni di euro di cui euro 10 milioni in favore del Comune de L'Aquila ed euro 500 mila in favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, per le spese derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione e per l'espletamento delle pratiche relative ai restanti comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. A tale onere si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.43.

L'articolo 22 introduce modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Il comma 1 modifica l'art. 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (*Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali*).

Alla lettera a) viene eliminato il limite massimo delle unità di personale da adibire alla predetta struttura commissariale, da individuare tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il tetto delle duecentoventicinque unità in dotazione.

Alla lettera b) sono previste le modalità con le quali il Commissario straordinario provvede agli oneri economici a proprio carico.

Alla lettera c) si subordina l'attribuzione degli incrementi stipendiali già riconosciuti ai dipendenti pubblici impiegati presso gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 alla "previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario e dai vice commissari".

Dalle citate disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 introduce delle modifiche all'art. 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (*Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile*).

Alla lettera a) viene prevista la possibilità per i Comuni interessati dagli eventi sismici di stipulare contratti a tempo parziale, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il provvedimento del Commissario Straordinario.

Alla lettera c) viene soppresso il comma 3 quinquies che fissa a trecentocinquanta il numero dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa che i Comuni interessati dagli eventi sismici possono sottoscrivere ai sensi del comma 3-bis, nei limiti delle risorse assegnate con i provvedimenti del Commissario straordinario di cui al comma 3-quater ultimo periodo dello stesso articolo 50-bis.

Il comma 3 prevede che il personale in servizio alla data del 1 luglio 2018 presso i soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione e attualmente dipendenti del Comune capofila, sono assegnati in via



temporanea presso l'Ufficio speciale per i Comuni del cratere (USRC) de l'Aquila. La disposizione ha natura ordinamentale, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 23 introduce delle modifiche al decreto legge n. 189 del 2016 volte ad accelerare la ricostruzione pubblica nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

La lettera a), modificando il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legge 189 del 2016, introduce il criterio di aggiudicazione al minor prezzo per gli incarichi di progettazione, per i servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consentendo una accelerazione nell'aggiudicazione di tali servizi mediante il ricorso ad un meccanismo di valutazione delle offerte semplificato quale il criterio del prezzo più basso; inoltre si prevede che l'affidamento dei predetti incarichi avvenga mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 34 del decreto legge 189 del 2016. Gli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi è posto a carico delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3 del decreto legge 189 del 2016.

La lettera b) disciplina una speciale procedura semplificata per l'istruttoria delle pratiche relative agli immobili con danni lievi che viene delegata ai comuni che ne facciano richiesta.

La lettera c) prevede la soppressione dei commi 10 e 10 ter dell'art. 6 del decreto legge n. 189 del 2016 di modo che il proprietario che alieni il proprio diritto sull'immobile entro due anni dal completamento degli interventi realizzati con i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, non incorra nella dichiarazione di decadenza dalle provvidenze.

La lettera d) prevede che l'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmetta al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

La lettera e) introduce la possibilità di finanziare l'analisi di risposta sismica locale nell'ambito del contributo riconosciuto e precisa che per evitare gli accentramenti nell'assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, il Commissario straordinario con proprio provvedimento fissa il numero e l'importo complessivo massimo degli incarichi assumibili dagli stessi.

Le disposizioni hanno natura procedurale, per tale motivo con comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 24, si rileva che il decreto legge 189/2016, all'articolo 28, comma 4, prevede che i materiali derivanti da crollo parziale o totale di edifici a seguito degli eventi sismici siano trattati in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, classificandoli come rifiuti urbani non pericolosi.



Al comma 11 dello stesso articolo si stabilisce che la deroga, di cui al comma 4, non si applica nel caso sia rilevata, anche mediante ispezione visiva, la presenza di tracce di amianto, senza prevedere alcun limite.

Con la lettera a) del presente articolo si introduce una soglia oltre la quale valgono le disposizioni previste dal comma 11, utilizzando quella già prevista al punto 3.4 dell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la presenza di amianto

Con la lettera b) si riallinea la scadenza indicata al comma 13-ter dell'articolo 28, comma 7, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, alle scadenze indicate all'articolo 1 comma 1131 lettera h), della legge 145 del 30 dicembre 2018.

Le disposizioni in oggetto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto di natura ordinamentale.

L'articolo 25 modifica l'articolo 1, commi 997 e 998, della legge n. 145/2018 in tema di esenzione di imposte sulle insegne e di TOSAP/COSAP nei Comuni interessati dagli eventi sismici del centro Italia, di cui agli allegati al D.L. n. 189/2016. Viene in particolare limitata la durata dell'esenzione, precisando che la stessa termina il 31 dicembre 2020, e viene precisato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, si procede al rimborso per i comuni del mancato gettito.

Al riguardo, sotto il profilo delle minori entrate dei tributi comunali interessati si conferma la stima già indicata nella relazione tecnica del citato comma 997 (5 milioni di euro su base annua). Considerata la modifica introdotta dalla presente disposizione le minori entrate sono previste per le sole annualità 2019 e 2020. Rispetto a quanto scontato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge di bilancio per il 2019, si determina un onere in termini di saldo netto da finanziare di 5 milioni di euro nelle predette annualità, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 29.

L'articolo 26 introduce, al comma 1, disposizioni per la semplificazione delle procedure per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi di cui alla lettera e) del comma 2, dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018. Si rappresenta, a tal riguardo, che per il ristoro dei danni a privati ed attività produttive riguardanti gli eventi occorsi negli anni dal 2013 al 2015, sono stati stanziati, nell'anno 2016, ai sensi della procedura di cui ai commi al 422 al 428-ter della legge 28 dicembre 2015, n. 208, rispettivamente 140.309.151,59 euro e 74.141.50,07 euro, mentre per gli eventi occorsi negli anni 2016 e 2017 sono stati stanziati, nell'anno 2018, circa 72 milioni di euro per i privati e 66 milioni di euro per le imprese. Pertanto, la media annua degli stanziamenti destinati a privati ed imprese risulta essere di circa 70 milioni di euro, ed è coerente con la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali.



Al comma 2 si prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 109 del 2018, individui con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate ad altra finalità e comunque nel limite di 7 milioni di euro.

L'articolo 27 prevede la spesa di euro 418.694, al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è pertanto incrementato di n.15 unità dalla data del 18 aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1,2 e 3, del decreto legge 23 maggio 2008, 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.125.

Piano di impiego delle Forze armate

Al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il contingente di personale militare pari a 7.050 unità di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è incrementato di n.15 unità dalla data del 18 aprile e fino al 31 dicembre 2019. Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

□ indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e 13€ per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

□ compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12,63€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP - 24,20% - ed IRAP - 8,5%);

Spese di FUNZIONAMENTO:

□ viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture



civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;

□ alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;

□ servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;

□ equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;

□ impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;

1) una tantum:

□ indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:

□ € 1.400 circa per 15 militari impiegati dal 18 aprile al 31 dicembre 2019 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 5/7 giorni (6 giorni in media), al costo giornaliero di € 235 circa;

□ acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture, acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 45.000;

Il totale degli oneri è riportato nella scheda che segue.



LOCALITA' MISSIONE : CASAMICCIOLA TERME E LACCO AMENO MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
15 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	15	29,44	13.248	113.933
Straordinario	15	16,76	3.645	43.744
TOTALE SPESE PERSONALE			16.893	157.677
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
Vitto strutture civili	15	15,00	6.750	58.050
Alloggio strutture civili	15	35,00	15.750	135.450
equipaggiamento/vestiario	15	1,45	653	5.613
funzionamento automezzi	3	20,00	1.800	15.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			24.953	214.593
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				1.424
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				45.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				46.424
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
ONERI DI PERSONALE			16.893	157.677
ONERI DI FUNZIONAMENTO			24.953	214.593
TOTALE ONERI			41.846	372.270
ONERI UNA TANTUM				46.424
TOTALE GENERALE			41.846	418.694



Alla copertura degli oneri si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del d.l. 109 del 2018 intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia, che presenta capienza sufficiente anche tenuto conto degli interventi programmati, dei lavori già in corso di esecuzione o di affidamento.

All'articolo 28, i commi da 1 a 4 riguardano l'istituzione del servizio di allertamento IT-ALERT. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante che il relativo fabbisogno viene ricompreso tra i servizi offerti dagli operatori e gestori di telefonia mobile, come accade negli altri Paesi dove sono stati attivati analoghi sistemi di allertamento.

Il decreto di cui al comma 2, al fine dello snellimento delle procedure e dell'economia dei provvedimenti, potrà già disciplinare i criteri e le modalità per l'eventuale corresponsione di contributi, nazionali o comunitari, volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori e della gestione operativa della piattaforma, posto che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale provvedimento dovrebbe comunque essere adottato.

La disposizione interpretativa di cui al comma 5 ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 29 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20 e 25 pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,928 milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per l'anno 2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

- a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, rifinanziata dalla legge n. 190 del 2014;
- d) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo netto da finanziare, delle somme iscritte nella Missione "Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica", Programma "Regolazioni



contabili, restituzioni e rimborsi di imposte” dello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze, nei medesimi anni.

L’articolo 30 prevede l’entrata in vigore del presente decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché la clausola di presentazione alle Camere per la conversione in legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
18 APR. 2019
Il Ragioniere Generale dello Stato
D. J...



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art.	Co.	descrizione	s/e natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDERTAMENTO			
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
		Capoli Dispositivi relativi agli sismici della regione Molise e dell'area Etnea											
B	2	Fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania colpiti rispettivamente dagli eventi sismici a far data del 15 agosto 2018 e dall'evento sismico del 26 dicembre 2018	s	48,15	77,75	89,80	48,15	77,75	89,80	48,15	77,75	89,80	
20	1	Esclusione del reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPEF	e		-0,25	-0,14		-0,25	-0,14		-0,25	-0,14	
20	1	Esclusione del reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPEF	e					-0,01	-0,01		-0,01	-0,01	
20	1	Esclusione del reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPEF	e		0,01	0,01							
20	1	Esclusione del reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPEF	e					-0,005	-0,004		-0,005	-0,004	
20	1	Esclusione del reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPEF	e		0,005	0,004							
20	1	Esclusione del reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPEF	e		-0,069	-0,036		-0,069	-0,036		-0,069	-0,036	
20	1	Esclusione del reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPEF	e				-1,70	-1,70		-1,70	-1,70		
20	1	Esclusione del reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPEF	e	1,70									
20	1	Esclusione del reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPEF	e	-0,15	-0,15		-0,15	-0,15		-0,15	-0,15		
		Capoli Dispositivi relativi agli sismici della regione Molise e dell'area Etnea											
25	1	Modifica all'articolo 1, comma 997 della legge n. 145/2018. Compensazione finanziaria per i Comuni interessati dagli eventi sismici del Centro Italia delle minori entrate dovute a esenzione imposta comunale sulle insegne TOSAP/COSAP	e	5,00									
25	1	Modifica all'articolo 1, comma 997 della legge n. 145/2018. Maggiori entrate derivanti dalla riduzione del termine al 31 dicembre 2023 della esenzione dell'imposta comunale sulle insegne TOSAP/COSAP	e						5,00				5,00
25	1	Modifica all'articolo 1, comma 997 della legge n. 145/2018. Maggiori spese per i comuni derivante dalla riduzione al 31/12/2020 del termine della esenzione dell'imposta comunale sulle insegne TOSAP/COSAP	e							5,00			5,00
29	1 lettera a)	Riduzione tabella B MEF	s	-5,00	-30,00	-30,00	-5,00	-30,00	-30,00	-5,00	-30,00	-30,00	
29	1 lettera b)	Riduzione Fondo riacquisto residui passivi di parte corrente MEF	e	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	
29	1 lettera c)	Riduzione autorizzazione di spesa Regione Abruzzo-sisma 2009-interventi ricostruzione privata	s	-30,00	-34,93	-34,93	-30,00	-34,93	-34,93	-30,00	-34,93	-34,93	
29	1 lettera d)	Riduzione delle somme iscritte nella missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte"-MEF	e	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	
		TOTALE ENTRATE	e	-0,15	-0,46	-0,18	-0,18	-0,46	-0,18	-0,18	-0,46	-0,18	4,81
		TOTALE SPESE	e	-0,15	-0,46	-0,18	-0,18	-0,46	-0,18	-0,18	-0,46	-0,18	4,81
		SALDO	e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019.

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici;

CONSIDERATA l'urgente necessità di operare in termini di maggiore semplificazione ed accelerazione per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo, al contempo, i necessari parametri di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATA, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di semplificare le procedure di approvazione dei progetti al fine di pervenire al celere utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'esecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di far fronte ai problemi di coordinamento tra la disciplina del Codice dei contratti pubblici e le disposizioni normative in tema di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa delle imprese, nell'ottica di fornire adeguata tutela alle attività imprenditoriali in momentanea sofferenza, garantendo, al contempo, la salvaguardia degli interessi erariali;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione per la realizzazione di interventi edilizi in zone sismiche, nell'ottica dello snellimento dei relativi *iter* tecnico-amministrativo, assicurando, comunque, i necessari presidi di pubblica incolumità;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a stabilire percorsi di accelerazione e di semplificazione procedurale per la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, prevedendo la nomina di Commissari straordinari

cui conferire strumenti idonei per l'efficace ed efficiente esecuzione dei lavori;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la riqualificazione, il miglioramento e la messa in sicurezza della rete viaria siciliana, prevedendo la nomina di apposito Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, alla progettazione e all'affidamento dei relativi interventi;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali di immediata cantierabilità da praticarsi presso i comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per il completamento del collegamento viario a scorrimento veloce, conosciuto come Strada Statale « Lioni-Grottaminarda »;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di semplificare e velocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi di rigenerazione del tessuto edificatorio nelle aree urbane per consentire l'urgente ripresa dell'attività del settore, nevralgico e trainante per lo sviluppo del Paese;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni della provincia di Catania e nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, colpiti dagli eventi sismici;

CONSIDERATA la necessità di disporre misure urgenti per garantire l'accelerazione del processo di ricostruzione nelle regioni dell'Italia centrale, gravemente colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017;

RITENUTO necessario mantenere il presidio militare a tutela della zona rossa, nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno;

RITENUTO necessario costituire uno specifico sistema di allarme pubblico nazionale, volto alla tutela della vita umana, tramite servizi mobili di comunicazione, rivolto agli utenti interessati da gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 20 marzo 2019 e del 18 aprile 2019;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'interno, della giustizia, dell'economia e

delle finanze, per i beni e le attività culturali, per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, DI ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, E DI RIGENERAZIONE URBANA

Articolo 1.

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

1) al comma 3, primo periodo, le parole "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*,";

2) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.";

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e pre-

stazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *ggggg-quater*), nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.”;

4) al comma 6, le parole “di studi preliminari sull'impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica” e le parole “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale”;

5) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

“11-*bis*. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

11-*ter*. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.”;

b) all'articolo 24:

1) al comma 2, le parole “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC,” sono sostituite dalle seguenti “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*,” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;

2) al comma 7, primo periodo, le parole “o delle concessioni di lavori pubblici” sono soppresse, al secondo periodo, le parole “, concessioni di lavori pubblici” sono soppresse ed, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.”;

c) all’articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

d) all’articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice definisce”, sono sostituite dalle seguenti “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-*octies*, è definita”, al secondo periodo, le parole “Con le medesime linee guida” sono sostituite dalle seguenti “Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-*octies*,” e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;

e) all’articolo 35:

1) al comma 9, lettera a), la parola “contemporaneamente” è soppressa;

2) al comma 10, lettera a), la parola “contemporaneamente” è soppressa;

3) al comma 18, le parole “dei lavori”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “della prestazione”;

f) all’articolo 36:

1) al comma 2, lettera b), le parole “e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori” sono sostituite dalle seguenti: “e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori”;

2) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.”;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei

requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.”;

5) il comma 6-*bis* è sostituito dai seguenti:

“6-*bis*. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

6-*ter*. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

6-*quater*. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.”;

6) al comma 7, primo periodo, le parole “L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”, al secondo periodo,

le parole “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto regolamento”, le parole “nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale” sono soppresse, e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;

7) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

“9-*bis*. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”;

g) all’articolo 37, comma 4, la parola “procede” è sostituita dalle seguenti: “può procedere direttamente e autonomamente oppure”;

h) all’articolo 47:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-*octies*, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.”;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.”;

i) all’articolo 59:

1) al comma 1-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del

presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestatae per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestatae per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”;

2) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

“1-*quater*. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.”;

l) all'articolo 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.”;

m) all'articolo 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-*bis*. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.”;

n) all'articolo 80:

1) al comma 1, le parole “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,” sono soppresse;

2) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-*bis*, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”;

3) al comma 3, primo periodo, le parole “in caso di società con meno di quattro soci” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di società

con un numero di soci pari o inferiore a quattro” e, al secondo periodo, dopo le parole “quando è intervenuta la riabilitazione” sono inserite le seguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale”;

4) al comma 4, il quinto periodo, è sostituito dai seguenti: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.”;

5) al comma 5, alinea, le parole “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6” sono soppresse e la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

“*b*) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.”;

6) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

“10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-*bis*, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere *a*) e *b*), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-*bis*. Nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena prin-

cipale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.”;

o) all'articolo 83, comma 2, secondo periodo, le parole “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*,” e, al terzo periodo, le parole: “di dette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “di detto regolamento”;

p) all'articolo 84:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: “L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”;

2) al comma 2, primo periodo, le parole “L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresì,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, sono, altresì, individuati”;

3) al comma 4, lettera b), le parole “al decennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “ai quindici anni antecedenti”;

4) al comma 6, quarto periodo, le parole “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*,”;

5) al comma 8, primo periodo, le parole “Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano”, sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, disciplina” e al secondo periodo, le parole “Le linee guida disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Sono disciplinati”;

6) al comma 10, primo periodo, le parole “delle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*,”;

7) al comma 11, le parole “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*,”;

q) all'articolo 86, comma 5-*bis*, le parole "dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*.";

r) all'articolo 89, comma 11, terzo periodo, le parole "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

s) all'articolo 95:

1) al comma 3, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*). I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.";

2) al comma 4, le lettere *a*) e *c*) sono abrogate;

3) al comma 10-*bis*, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.".

t) all'articolo 97:

1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera *a)*;

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera *b)*;

d) la soglia calcolata al punto *c)* viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera *a)* applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera *b)*.

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera *a)*;

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera *b)* e la media aritmetica di cui alla lettera *a)*;

d) se il rapporto di cui alla lettera *c)* è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera *a)* incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera *c)* è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera *a)* e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera *b)*.

2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.”;

2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.”;

3) al comma 3-*bis*, le parole “Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* è effettuato”;

4) al comma 8, primo periodo, le parole “alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere”, sono sostituite dalle seguenti: “alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede”, dopo le parole “individuata ai sensi del comma 2”, sono inserite le seguenti: “e commi 2-*bis* e 2-*ter*.”, e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.”;

u) all’articolo 102, comma 8, primo periodo, le parole “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-*octies*.”;

v) all’articolo 105:

1) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.”;

2) al comma 4, la lettera *a*) è abrogata;

3) al comma 4, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80”;

4) al comma 4, la lettera *d*) è abrogata;

5) il comma 6 è abrogato;

6) al comma 13, la lettera *a*), è abrogata e alla lettera *c*) le parole “e se la natura del contratto lo consente” sono soppresse;

z) all’articolo 111:

1) al comma 1, primo periodo, le parole “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-*octies*, sono individuate”;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole “Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuati” e il terzo periodo è sostituito dal

seguinte: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;

aa) all’articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole “per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione.”;

bb) all’articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.”;

cc) all’articolo 146, comma 4, primo periodo, le parole “Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-*octies*,” e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;

dd) all’articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.”;

ee) all’articolo 177, comma 2, primo periodo, le parole “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2019”;

ff) all’articolo 183, dopo il comma 17, è inserito il seguente:

“17-*bis*. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei

requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.”;

gg) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;

hh) all'articolo 197:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*.”;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.”;

ii) all'articolo 199:

1) al comma 2, primo periodo, le parole “alla SOA” sono sostituite dalle seguenti: “all'amministrazione”;

2) al comma 4, primo periodo, le parole “del decreto di cui all'articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*” e il secondo periodo è soppresso;

ll) all'articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “sessanta giorni”;

mm) all'articolo 216:

1) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

“1-*ter*. Per gli interventi di cui al comma 1-*bis*, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del cinquanta per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.”;

2) al comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

3) al comma 4-*bis*, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto pe-

riodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.”;

4) al comma 14, primo periodo, le parole “delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*”;

5) al comma 27-*bis*, primo periodo, le parole “delle linee guida di cui all'articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*”.

6) il comma 27-*sexies* è sostituito dal seguente:

“27-*sexies*. Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.”;

7) dopo il comma 27-*septies*, è aggiunto il seguente:

“27-*octies*. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.”.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

4. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi *2-bis* e *6-bis* sono abrogati;

b) al comma 5, primo periodo, le parole "Salvo quanto previsto al comma *6-bis*, per l'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'impugnazione";

c) al comma 7, primo periodo, le parole "Ad eccezione dei casi previsti al comma *2-bis*, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti: "I nuovi";

d) al comma 9, le parole "Nei casi previsti al comma *6-bis*, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza" sono soppresse;

e) al comma 11, primo periodo, le parole "Le disposizioni dei commi *2-bis*, 3, 6, *6-bis*, 8, *8-bis*, *8-ter*, 9, secondo periodo e 10" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, *8-bis*, *8-ter*, 9 e 10".

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

(Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa)

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'articolo 110 è sostituito dal seguente:

"Art. 110. - *(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)*
- 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma *4-ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-*bis* del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.”.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano le disposizioni dell'articolo 372 del predetto decreto.

4. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104, settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;

b) all'articolo 186-*bis*:

1) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui

l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.”;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: “Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.”.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.”;

4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori de-

posita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:";

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.";

6) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

"8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.";

b) all'articolo 67, il comma 8-bis, è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.";

c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.";

d) dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:

"Art. 94-bis. - (*Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche*) - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

3. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo 94.

4. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.”.

Articolo 4.

(Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali)

1. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonché per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

4. I Commissari straordinari operano in raccordo con la Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche, e trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse

alla realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.

6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario può avvalersi di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

7. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono da intendersi conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013 e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non più dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono mantenute nel conto del bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019, qua-

lora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi, e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al precedente periodo sono individuate le modalità e i termini di accesso al finanziamento del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali.

8. Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare:

a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle modalità e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il completamento degli interventi stessi;

b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale;

c) i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al Commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la Regione Campania provvede al completamento delle attività relative al "Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle occorrenti attività di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento. La Regione Campania può affidare eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce "Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalità ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilità speciale 3250, intestata al commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni titolari degli interventi.

12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Articolo 5.

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

1. Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole "possono prevedere" sono sostituite dalla seguente: "introducono"; e le parole "e possono dettare" sono sostituite dalla seguente: "nonché";

b) all'articolo 2-*bis* dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.

1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. ».

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE MOLISE E DELL'AREA ETNEA

Articolo 6.

(Ambito di applicazione e Commissari straordinari)

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati "eventi".

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021.

3. I Commissari straordinari, di seguito denominati "Commissari", assicurano una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani di trasformazione e, eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla riduzione delle situazioni di ri-

schio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine, programmano l'uso delle risorse finanziarie e adottano le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

4. Gli interventi e i piani discendenti dall'applicazione del presente Capo sono attuati nel rispetto degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357, nonché degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette nazionali e regionali, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Articolo 7.

(Funzioni dei Commissari straordinari)

1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:

a) operano in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, con i Commissari delegati nominati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi riguardanti il superamento dei relativi stati di emergenza;

b) vigilano sugli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili privati di cui all'articolo 9, nonché coordinano la concessione ed erogazione dei relativi contributi;

c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determinano, di concerto con le regioni rispettivamente competenti, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stimano il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

d) coordinano gli interventi di riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 13;

e) detengono e gestiscono le contabilità speciali a loro appositamente intestate;

f) coordinano e realizzano gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;

g) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;

h) espletano ogni altra attività prevista dal presente Capo nei territori colpiti;

i) provvedono, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, a dotare i comuni di cui all'allegato 2 di un piano di microzonazione sismica di III livello, come definita negli « Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica » approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con propri atti la concessione di contributi ai comuni di cui all'allegato 2, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, entro il limite complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000 per la Regione Siciliana ed euro 81.000 per la Regione Molise, definendo le relative modalità e procedure di attuazione;

l) provvedono alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti nelle contabilità speciali, intestate ai Commissari delegati di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 e all'articolo 15 dell'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018, che vengono all'uopo trasferite sulle rispettive contabilità speciali di cui all'articolo 8.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Commissari provvedono con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 8.

(Contabilità speciali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 6.

2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione è assegnata una dotazione iniziale di complessivi euro 275,7 milioni per il quinquennio 2019-2023, con la seguente ripartizione: euro 38,15 milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020 ed euro 79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania; euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10 milioni per l'anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso.

3. A ciascun Commissario è intestata una apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di cui al presente articolo, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di euro per l'anno 2020, 89,80 milioni di euro per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 29.

Articolo 9.

(Ricostruzione privata)

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

2. In coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell'articolo 12, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno:

a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione nelle aree considerate ad alto rischio sismico e idrogeologico, degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale, per servizi pubblici e privati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali e socio-sanitari;

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;

d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, su richiesta, agli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto, comprovato da apposita perizia asseverata, tra il danno, anche in relazione alla sua entità, e gli eventi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

Articolo 10.

(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata)

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalità stabiliti con atti adottati dal Commissario ai sensi dell'articolo 7, comma 2, possono essere concessi, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, di cui all'articolo 8, dei contributi per le seguenti tipologie di immobili:

a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

b) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e del ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;

c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio

2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);

e) dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data degli relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.

3. Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale.

4. Il contributo concesso è al netto di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.

5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'articolo 17, comma 3.

6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.

7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

8. La concessione del contributo è annotata nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

9. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

10. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

11. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 16.

Articolo 11.

(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi, concessi sulla base dei danni effetti-

vamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, sono finalizzati a:

a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dagli eventi. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2016, n. 477;

b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire, gli immobili "di interesse strategico", di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi conseguendo il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Articolo 12.

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 10, comma 2, ai comuni di cui all'allegato 1 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES, se disponibile o l'ordinanza di sgombero;

b) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

c) l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 16 e al rispetto della normativa vigente in materia di antimafia.

2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il corrispondente titolo edilizio.

3. I comuni di cui all'allegato 1, dopo aver acquisito e verificato la documentazione di cui al comma 1, trasmettono la stessa al Commissario competente.

4. Il Commissario competente o un suo delegato concede il contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

5. Ciascun Commissario procede con cadenza mensile, avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati Opere Pubbliche o degli uffici regionali territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

6. Con atti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria e l'erogazione dei contributi è subordinata all'accoglimento di detta istanza.

Articolo 13.

(Ricostruzione pubblica)

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, per la demolizione e ricostruzione,

la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'allegato 1, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, si provvede a:

a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici di cui al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento nel limite delle risorse disponibili in contabilità speciale di cui all'articolo 8;

b) predisporre e approvare un piano di interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 8;

c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale di cui all'articolo 8. I piani sono predisposti sentito il Ministero per i beni e le attività culturali ovvero il competente Assessorato della Regione Siciliana;

d) predisporre ed approvare un piano di interventi sulle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto idrogeologico e nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, i Commissari individuano, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi. La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di

trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 16. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 16. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Le regioni territorialmente competenti nonché gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, procedono all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte dei Commissari straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a carico delle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8 e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico.

6. Sulla base delle priorità stabilite dai Commissari e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)*, i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, oppure i comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario.

7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi di cui al primo periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità.

8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruità economica degli stessi, approvano definitivamente i progetti esecutivi e adottano il decreto di concessione del contributo.

9. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Articolo 14.

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori:

- a) la Regione Molise;
- b) la Regione Siciliana;
- c) il Ministero per i beni e le attività culturali;
- d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) l'Agenzia del demanio;
- f) i comuni di cui all'allegato 1;
- g) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;
- i) le diocesi dei comuni di cui all'allegato 1, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l) le Province o Città metropolitane.

Articolo 15.

(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo 50.

Articolo 16.

(Legalità e trasparenza)

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari si avvalgono della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.

2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione agli eventi di cui al presente Capo e in prosecuzione del conseguimento delle attività di cui al comma 1, per gli anni 2019 e 2020 si provvede per euro 500 mila annui con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e per euro 500 mila annui con le risorse della contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania di cui all'articolo 8 del presente decreto, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 17.

(Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)

1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostantive al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve ricoprire né aver ricoperto negli ultimi tre anni le funzioni, di legale rappresentante, tito-

lare, socio ovvero direttore tecnico, nelle imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né avere in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente trasmettendone altresì copia al Commissario. I Commissari possono effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

3. Il contributo massimo, a carico dei Commissari, che vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.

5. L'affidamento degli incarichi di progettazione dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definita dal Commissario straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci professionisti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Articolo 18.

(Struttura dei Commissari straordinari)

1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplinano l'articolazione interna delle strutture di cui al comma 2, con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza.

2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari straordinari, è composta da un contingente di personale scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unità per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di cui una unità dirigenziale di livello non generale, e di 10 unità per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due unità dirigenziali di livello non generale. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui.

3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei mini-

stri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;

c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.

4. Con uno o più provvedimenti dei Commissari, adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili può essere riconosciuta:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le strutture di cui al presente articolo, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 6, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 6, un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai giorni di effettivo impiego.

5. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021 e per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

Articolo 19.

(Interventi volti alla ripresa economica)

1. Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che

svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento nei comuni di cui all'allegato 1 ricadenti nella città metropolitana di Catania, sono concessi contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il decremento del fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario competente, da adottare nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

Articolo 20.

(Sospensione dei termini)

1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui all'allegato 1, purché relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi di cui al presente Capo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile né ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società né del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018 fino alla definitiva ri-

costruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato al comune, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 1,85 milioni per l'anno 2019, euro 2,178 milioni per l'anno 2020 ed euro 0,19 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 29.

3. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, le competenti autorità di regolazione, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere, per i comuni di cui all'allegato 1, esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

4. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari sono autorizzati a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8, un contributo per ciascuna contabilità fino ad un massimo complessivamente di 500.000 euro con riferimento all'anno 2019, da erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di euro per l'anno 2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELL'ABRUZZO
NELL'ANNO 2009, DEL CENTRO ITALIA NEGLI ANNI 2016 E 2017
E NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E LACCO AMENO
DELL'ISOLA DI ISCHIA NEL 2017

Articolo 21.

*(Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori
provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per l'anno 2019 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro.";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "2 milioni di euro", sono aggiunte le seguenti: "e di 500 mila euro, trasferiti all'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

Articolo 22.

*(Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali
e gli uffici speciali per la ricostruzione)*

1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole "nella misura massima di cento unità" sono soppresse;

b) al comma 3-*bis*, lettera c), dopo le parole “è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale”;

c) al comma 7, lettera c), dopo le parole “Commissario Straordinario” sono aggiunte le seguenti: “, previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari”.

2. All’articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “per le esigenze di cui al comma 1” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, anche stipulando contratti a tempo parziale”;

b) al comma 3-*bis*, secondo periodo, le parole “anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinqües* del presente articolo, per una sola volta e” sono soppresse e le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea”;

c) il comma 3-*quinqües* è abrogato.

3. All’articolo 2-*bis*, comma 32, quarto periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole “dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,” sono inserite le seguenti: “è assegnato temporaneamente all’Ufficio speciale per i comuni del cratere e”.

4. All’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, la parola “cessazione” è sostituita dalla seguente “riduzione”.

Articolo 23.

(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

“2-*bis*. L’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli

atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.”.

b) all'articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-*bis*: Limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito “B” o “C”, i comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresì curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti.”;

c) all'articolo 6 i commi 10 e 10-*ter* sono abrogati e il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30.”;

d) all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-*bis* dell'articolo 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmettono al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.”;

e) all'articolo 34, comma 5, terzo periodo, le parole “2 per cento” sono sostituite dalle seguenti “2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale,” e il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.”.

Articolo 24.

(Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo)

All'articolo 28, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole “presenza di amianto” sono inserite le seguenti: “oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”;

b) al comma 13-ter, le parole “per un periodo non superiore a trenta mesi” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2019”.

Articolo 25.

(Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 997, le parole da “L'imposta” fino a “dovuta” sono sostituite dalle seguenti: “L'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020,”;

b) al comma 998, le parole “regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali” e le parole “definite le modalità di attuazione del comma 997” sono sostituite dalle parole “stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 29.

Articolo 26.

(Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi)

1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.”;

b) all'articolo 28, comma 1, alla lettera c), le parole “delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale”.

2. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 139 individua con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate a diversa finalità e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro.

Articolo 27.

(Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno)

1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:

“Art. 18-bis. – *(Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno)* – 1. Al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 15 unità dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al 31 dicembre 2019. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del de-

creto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 19.”.

Articolo 28.

(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante « Codice delle comunicazioni elettroniche »)

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *ee*) sono inserite le seguenti:

“ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al primo periodo, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili da ricevere per gli utenti finali;

ee-ter) servizio di Cell Broadcast Service: Servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all'interno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o più celle;

ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nell'imminenza o nel caso degli eventi previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;

ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema di allarme pubblico che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione;

ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;"

b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;"

c) all'articolo 13, comma 6, dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente:

"*g-bis*) garantendo l'attivazione del servizio IT-alert come definito ai sensi dell'articolo;"

d) all'articolo 14, comma 5, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

"*a-bis*) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;"

e) all'articolo 144, comma 1, la lettera *e*) è abrogata;

f) all'allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, è aggiunto il seguente:

"12-*bis*) garantire l'attivazione del servizio IT-alert come definiti ai sensi dell'articolo 1 del Codice; »;

g) all'allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo del pagamento dei corrispettivi rimane in capo all'Ente titolare dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione a quest'ultimo della minore tra le riduzioni di cui all'articolo 32, sempre che sono applicabili ai servizi svolti."

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti

il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate:

a) le modalità e i criteri di attivazione del servizio IT-alert come definito all’articolo 1 comma 1, lettera *ee-quinquies*), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili e per l’erogazione di eventuali contributi per gli investimenti volti al potenziamento e all’innovazione delle reti dei gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;

b) le modalità e i criteri di attivazione dei messaggi IT-alert come definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera *ee-quater*), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;

c) le modalità di definizione dei contenuti dei messaggi IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dell’opportunità di attivare misure di autoprotezione dei cittadini ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera *ee-sexies*), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;

d) le modalità di gestione della richiesta per l’attivazione dei messaggi IT-alert di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *ee-quinquies*), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;

e) le modalità di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d);

f) le modalità di invio dei messaggi IT-alert;

g) i criteri e le modalità al fine di garantire che l’utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell’ambito del funzionamento del sistema IT-alert avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l’utilizzo dei medesimi dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per “apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora” si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M nonché i ricevitori con sintonizzatore ra-

dio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 2018 ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori, dei dispositivi di telefonia mobile e dei prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio.

Articolo 29.

(Norma di copertura)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20 e 25 pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,928 milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per l'anno 2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo netto da finanziare, delle somme iscritte nella Missione "Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica", Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nei medesimi anni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 30.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TONINELLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico*

SLVINI, *Ministro dell'interno*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BONISOLI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

BONGIORNO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

STEFANI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

ALLEGATO I

Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.

Provincia di Campobasso:

1. Acquaviva Collecroce;
2. Campomarino;
3. Castelbottaccio;
4. Castelmauro;
5. Guardiafilera;
6. Guglionesi;
7. Larino;
8. Lupara;
9. Montecilfone;
10. Montefalcone del Sannio;
11. Montemitro;
12. Montorio nei Frentani;
13. Morrone del Sannio;
14. Palata;
15. Portocannone;
16. Rotello;
17. San Felice del Molise;
18. San Giacomo degli Schiavoni;
19. San Martino in Pensilis;
20. Santa Croce di Magliano;
21. Tavenna.

Provincia di Catania:

1. Aci Bonaccorsi;
2. Aci Catena;
3. Aci Sant'Antonio;
4. Acireale;
5. Milo;
6. Santa Venerina;
7. Trecastagni;
8. Viagrande;
9. Zafferana Etnea.

ALLEGATO II

Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018 per i quali si applica l'art. 7, comma 1, lettera i) del presente decreto

Provincia di Campobasso:

1. Acquaviva Collecroce;
2. Castelmauro;
3. Guardiafilera;
4. Montecilfone.

Provincia di Catania:

1. Aci Bonaccorsi;
2. Aci Catena;
3. Aci Sant'Antonio;
4. Acireale;
5. Milo;
6. Santa Venerina;
7. Trecastagni;
8. Viagrande;
9. Zafferana Etnea.